



DECRETO N. 55 DEL 07/07/2022

OGGETTO: Chiron Energy Real Estate S.r.l. – Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica “Masi”, via La Pioppa snc, nel Comune di Masi (PD). Comune di localizzazione: Masi (PD), Badia Polesine (RO), Lendinara (RO). – Procedura per il rilascio PAUR (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 11 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018).
Adozione del provvedimento favorevole di VIA.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento dà atto dell'adozione del provvedimento favorevole di VIA dell'istanza relativa alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, presentata dalla società Chiron Energy Real Estate S.r.l. ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza presentata dalla società Chiron Energy Real Estate S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 445119 del 05/10/2021;
- verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA del 23/03/2022;
- parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 185 del 15/06/2022.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO**

- VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
- VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IIPC)”;
- VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
- VISTO in particolare l'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale”;
- VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

Mod. B - copia

TENUTO CONTO	che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2, lettera b) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA	l'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da Chiron Energy Real Estate S.r.l. (C.F e P.IVA 11153690968), con sede legale in via Bigli, 2, a Milano (MI), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa VIA con prot. n. 445119 del 05/10/2021;
CONSIDERATO	che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra con una potenza nominale di 5,2 MW nel Comune di Masi (RO), con un'estensione pari a 6 ha, connesso alla Stazione Elettrica di E-distribuzione localizzata nel Comune di Lendinara (RO);
PRESO ATTO	che l'impianto fotovoltaico rientra per quasi tutta la sua superficie nella Zona D1 – <i>Zona industriale – artigianale</i> , mentre la parte meridionale dell'area rientra nelle Zone E agricole normali;
PRESO ATTO	che il tracciato dell'elettrodotto rientra nelle zone E – <i>Aree di prevalente interesse paesaggistico e ambientale e ambito di riordino della zona agricola</i> , e nelle <i>Core area</i> per la parte afferente al Comune di Masi, mentre rientra in area E3 agricola per la parte appartenente al Comune di Lendinara;
VISTA	la nota prot. n. 467624 del 15/10/2021, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e richiesta di verifica formale;
VISTA	la nota n. 494925 del 27/10/2021 con la quale il Comune di Badia Polesine ha trasmesso il certificato di destinazione urbanistica, così come richiesto con nota n. 467624 del 15/10/2021;
CONSIDERATO	che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 10/11/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
CONSIDERATO	che in riscontro alla comunicazione di avvenuta pubblicazione, n. 467624 del 15/10/2021, sono pervenute alla scrivente (nei termini previsti dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), le seguenti richieste di documentazione integrativa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Enac, nota n. 475230 del 19/10/2021; 2. Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, nota n. 474457 del 19/10/2021; 3. Consorzio di Bonifica Adige Po, nota n. 486238 del 25/10/2021; 4. Snam, nota n. 492057 del 26/10/2021; 5. Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, nota n. 535847 del 15/11/2021.
PRESO ATTO	che con nota n. 529292 del 11/11/2021 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha espresso il proprio parere positivo con prescrizione sulla valutazione dell'invarianza idraulica;
VISTA	la nota n. 532250 del 12/11/2021 con la quale Chiron Energy Real Estate S.r.l. ha comunicato che la presentazione al pubblico sarebbe avvenuta il 29/11/2021 in modalità streaming così come concordato con il Comune di Masi e ha chiesto ai Comuni di Badia Polesine e Lendinara (RO), qualora lo ritenessero opportuno, di estendere la notizia dell'evento sui propri siti istituzionali;
VISTE	le note n. 544412 del 19/11/2021 e n. 551437 del 24/11/2021, con cui i competenti Uffici della Regione Veneto, a seguito di verifica formale, hanno inviato richiesta di completamento della documentazione progettuale al proponente, il quale ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con note acquisite agli atti con n. 599298 e 599312 del 23/12/2021;

- VISTA la nota n. 566016 del 02/12/2021 con la quale l'Aeronautica Militare – Comando 1° Regione Aerea ha espresso il proprio *nulla osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse in questa F.A. all'esecuzione dell'intervento* in oggetto;
- VISTE le note n. 586262 del 16/12/2021 e n. 20999 del 18/01/2022 con le quali il Comando Forze Operative Nord ha espresso il proprio nulla contro la realizzazione dell'opera;
- VISTA la nota n. 6700 del 10/01/2022 con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, ritenuta conclusa la fase di verifica della completezza documentale prevista dal comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha comunicato di aver provveduto alla pubblicazione sul sito web dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e di aver dato conseguentemente avvio del procedimento a partire dal 10/01/2022;
- VISTA la nota n. 6812 del 10/01/2022, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le attività territoriali – Divisione VII – Ispettorato per il Veneto ha espresso il proprio nulla osta alla costruzione indicando al contempo condizioni, precisazioni e raccomandazioni;
- PRESO ATTO della nota n. 21564 del 19/01/2022, con cui la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Genio Civile di Rovigo ha espresso il proprio *parere favorevole, riguardo gli aspetti idraulici di competenza, al rilascio della concessione concernente l'elettrodotto in attraversamento al Fiume Adige mediante TOC [...] subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni di rito oltreché delle seguenti prescrizioni specifiche [...]*;
- PRESO ATTO della nota n. 32550 del 25/01/2022, con cui la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Genio Civile di Padova ha trasmesso il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'elettrodotto subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni;
- VISTA la nota n. 36562 del 26/01/2022 con la quale RFI esprime il proprio parere di massima favorevole, invitando al contempo il proponente a prendere contatti con S.O. Ingegneria – U.O. Civile – Patrimonio, Espropri ed Attraversamenti (PEA);
- VISTE le note n. 500286 del 29/10/2021 e n. 41103 del 28/01/2022 con la quale la società A4 Brescia – Verona – Vicenza – Padova S.p.A. ha evidenziato che il proponente non ha coinvolto il competente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Ufficio Territoriale di Bologna per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'attraversamento autostradale dell'elettrodotto;
- VISTA la nota n. 47548 del 02/02/2022 con al quale la Provincia di Padova – Settore viabilità ha espresso il proprio *parere favorevole alla realizzazione delle opere in questione precisando fin d'ora che dovrà essere previsto il r.facimento del manto bitumato per tutta la larghezza della carreggiata e per tutto il tratto interessato dai lavori*;
- PRESO ATTO che con nota n. 61957 del 10/02/2022 il Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso ha comunicato il proprio parere contrario alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 387/2003;
- PRESO ATTO che nel medesimo parere la Soprintendenza rileva che *l'area interessata dall'installazione dell'impianto fotovoltaico risulta soggetta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2001, art. n. 142, comma 1, lett. c) e aree contermini come disposto dall'art. 12 comma 3bis del D.Lgs. n. 387/2003*, e che qualora il progetto proposto fosse modificato secondo le indicazioni fornite, potrà essere valutato favorevolmente;
- VISTA la nota n. 67053 del 14/02/2022 con la quale, facendo seguito a quanto comunicato dalla Società A4 Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova S.p.A. con la suindicata nota n. 41103 del 28/01/2022, si trasmette al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Ufficio Territoriale di Bologna la nota n. 6700 del 10/01/2022 con la quale si avvisano gli enti coinvolti nel procedimento che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato pubblicato l'avviso al pubblico (di cui all'art.

- 23, comma 1, lettera e), del medesimo decreto) sul sito web dell'U.O. – VIA della Regione del Vento e si è dato avvio al procedimento;
- RITENUTO pertanto, vista la mancata segnalazione da parte della società proponente del Ministero suindicato all'interno dell'apposito Allegato A – “*Elenco Autorizzazioni*” ricompreso nella modulistica VIA, di dover attendere ulteriori 30 giorni al fine di procedere secondo quanto stabilito dall'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA la nota n. 67157 del 14/02/2022 con cui il Comune di Masi (PD) evidenzia che “[...] *considerate le strade interessate dalla posa dell'elettrodotto necessario al funzionamento dell'impianto fotovoltaico, si prescrive di ripristinare totalmente (intera attuale larghezza) le carreggiate stradali e relativa segnaletica orizzontale interessate dagli scavi [...]*”;
- VISTA la nota n. 68725 del 15/02/2022 con la quale l'Ulss 6 Polesana ha trasmesso alcune osservazioni di massima sul progetto presentato, per quanto di propria competenza;
- VISTA la nota n. 73541 del 17/02/2022 con la quale si comunica che nella seduta del Comitato Tecnico regionale del 09/02/2022 è emersa la necessità di integrare il gruppo istruttorio per il progetto di cui trattasi con il rappresentante dell'U.O. VAS VINCA NUVV per quanto riguarda gli aspetti legati alla VINCA;
- VISTA la nota n. 100008 del 03/03/2022 con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha espresso il proprio parere favorevole, per quanto di competenza alla realizzazione del progetto;
- VISTA la nota n. 115267 del 14/03/2022 con la quale la Direzione Pianificazione Territoriale ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;
- VISTA la nota n. 143387 del 29/03/2022 con cui il Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso le proprie valutazioni in merito alla tutela dei Beni paesaggistici e dei Beni monumentali, evidenziando che gli interventi nell'area non risultano rilevanti, trattandosi della realizzazione di elettrodotti interrati;
- PRESO ATTO che nella medesima nota il Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ritiene che *al fine di limitare i rischi derivanti da rinvenimenti fortuiti [...] le opere di scavo previste per la realizzazione dei cavidotti siano condotte da operatori archeologici con adeguata professionalità*;
- CONSIDERATO che in data 23/03/2022 si è tenuta la discussione del progetto in oggetto e il Comitato Tecnico Regionale, sulla base delle risultanze della relazione tecnica predisposta dal gruppo istruttorio ha ritenuto di richiedere al proponente, con nota n. 151143 del 01/04/2022, alcune integrazioni alla documentazione depositata, il quale ha trasmesso quanto richiesto con note n. 200295, 200303 e 200310 del 03/05/2022;
- VISTA la nota n. 147353 del 31/03/2022 con la quale il Comune di Masi (PD) ha trasmesso il certificato di destinazione urbanistica, così come richiesto con nota n. 467624 del 15/10/2021;
- VISTA la nota n. 152828 del 04/04/2022 con la quale il Comune di Lendinara (RO) ha trasmesso il certificato di destinazione urbanistica, così come richiesto con nota n. 467624 del 15/10/2021;
- VISTA la nota n. 212721 del 10/05/2022 con la quale è stata convocata, per il giorno 15/06/2022, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la conferenza dei servizi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla D.G.R. n. 568/2018;
- PRESO ATTO che nella medesima nota, ai sensi del dal c. 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stato pubblicato apposito avviso al pubblico per la presentazione delle osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza da parte del pubblico interessato, in relazione alle integrazioni trasmesse;
- PRESO ATTO che con nota n. 229986 del 19/05/2022 la Provincia di Padova ha espresso il proprio *parere favorevole alla costruzione e all'esercizio del tratto di linea elettrica a 20 kV in cavo interrato e della cabina elettrica denominata “PIOPPA FTV” per la connessione*

- dell'impianto fotovoltaico ubicato in Comune di Masi* subordinatamente ad alcune prescrizioni;
- VISTA la nota n. 238696 del 25/05/2022 con la quale il Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza conferma le proprie valutazioni espresse precedentemente con nota n. 143387 del 29/03/2022;
- VISTA la nota n. 243385 del 27/05/2022 con la quale il Ministero della Cultura Segretariato Generale per il Veneto ha espresso il proprio parere contrario all'opera sulla scorta dei pareri formulati dalle Soprintendenze coinvolte nel provvedimento;
- VISTA la nota n. 244613 del 30/05/2022 con la quale la Provincia di Rovigo ha trasmesso il proprio parere relativamente all'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale;
- VISTA la nota n. 256398 del 07/06/2022 con la quale la Provincia di Rovigo, ad integrazione di quanto inviato precedentemente con nota n. 244613 del 30/05/2022, chiede al proponente di individuare il punto di attraversamento dell'elettrodotto (se aereo o interrato) e le caratteristiche tecniche in caso di interramento;
- VISTE le note n. 248597 del 31/05/2022 e n. 268364 del 14/06/2022 con le quali l'Ulss 6 Euganea rappresenta alcune osservazioni in sostituzione della partecipazione alla Conferenza dei Servizi, indetta per il giorno 15/06/2022;
- VISTA la nota n. 261443 del 09/06/2022 con la quale, richiamata la suindicata nota n. 212721 del 10/05/2022 di convocazione, per il giorno 15/06/2022, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., della Conferenza dei Servizi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla D.G.R. n. 568/2018, si rinvia l'orario della suddetta conferenza alle ore 10:30 del medesimo giorno;
- VISTA la nota n. 267130 del 14/06/2022 con la quale il Consorzio di Bonifica Adige Po ha comunicato che con determina n. 416 del 31/05/2022 è stata assentita la concessione idraulica per la costruzione di un elettrodotto in MT a 20 kV in cavo cordato in parte aereo e in parte interrato interferente con diversi canali demaniali nei Comuni di Badia Polesine (RO) e Lendinara (RO);
- VISTO la nota n. 267240 del 14/06/2022 con la quale la Società A4 Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova S.p.A. ha espresso il proprio parere in merito alla costruzione dell'elettrodotto di collegamento alla rete elettrica nazionale;
- TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
- VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: *“Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”*;
- CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il proponente ha presentato la valutazione di incidenza in quanto l'elettrodotto di progetto attraversa, in interrato, il Fiume Adige in un tratto interessato dal sito SIC IT3210042 – *Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine*, appartenente alla Rete Natura 2000;
- VISTA la nota n. 268437 del 14/06/2022 con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV ha riconosciuto una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica “Masi”, via La Pioppa snc, nei Comuni di Masi (PD), Badia Polesine e Lendinara (RO);
- PRESO ATTO che entro i termini di cui ai comma 4 e 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., non risultano pervenute osservazioni;

- CONSIDERATO che il progetto prevede la costruzione di un impianto fotovoltaico a terra con potenza nominale complessiva di 5,20 MWp nel Comune di Masi (RO), con un'estensione complessiva pari a 59.818,00 m², connesso alla stazione elettrica di E-distribuzione localizzata nel Comune di Lendinara (RO);
- PRESO ATTO che l'elettrodotto avrà un'estensione di 10.006 m, di cui 6.424 m in interrato e 3.582 m in aereo e che attraverserà i Comuni di Badia Polesine (RO) e Lendinara (RO);
- RILEVATO che l'intervento di progetto, relativo alla realizzazione del cavidotto, parte in aereo (installazione di pali) e parte interrato (mediante tecnica TOC nei punti di intersezione con i corsi d'acqua e le infrastrutture lineari), per la connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico:
- a) ricade all'interno dell'area nucleo e del corridoio ecologico regionale del fiume Adige, di cui agli articoli 26 e 27 delle Norme Tecniche del PTRC vigente;
 - b) alcune aree di scavo punti di scavo per TOC e scavi per cavo interrato ricadono in ambiti tutelati del fiume Adige (si segnala che in corrispondenza del limite della fascia tutelata in destra orografica viene localizzato lo scavo per la TOC) e canale Ceresolo, Naviglio Adigetto, di cui all'art. 142 comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 42/2004;
 - c) le aree di scavo (cavo interrato) ricadono in ambito vincolato "STRADA PROVINCIALE ROVIGO – BADIA POLESINE" di cui all'art. 136, con D.M. 14/01/1959, così riconosciuto: "Le alberature insistenti sull'arteria stradale costituiscono un peculiare, cospicuo e caratteristico abbellimento naturale della zona avente valore estetico e tradizionale";
- RITENUTO che, sulla base delle analisi effettuate, l'intervento relativo all'installazione dei pannelli fotovoltaici risulta essere coerente con i contenuti del P.T.R.C. vigente; per quanto attiene alla realizzazione del cavidotto, le opere risultano parzialmente coerenti con il P.T.R.C. e soggette ad autorizzazione paesaggistica;
- CONSIDERATO che l'elettrodotto di progetto attraversa, in interrato mediante TOC, il Fiume Adige in un tratto interessato dal sito SIC IT3210042 – Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine, appartenente alla Rete Natura 2000;
- VISTA la nota n. 268437 del 14/06/2022 con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV ha riconosciuto una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Masi", via La Pioppa snc, nei Comuni di Masi (PD), Badia Polesine e Lendinara (RC);
- CONSIDERATO che nella medesima nota n. 268437 del 14/06/2022, la U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV nella propria relazione n. 146/2022 ha ritenuto necessario prescrivere:
1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
 2. di utilizzare per le fasce arboreo-arbustive perimetrali all'ambito (da governarsi anche a capitozza) specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale della bassa Pianura Padana orientale *neutrobas.fila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Quercus robur sigmetum)*, mettendo in atto gli interventi necessari per garantirne la relativa persistenza per l'intera durata dell'impianto in argomento e lo sviluppo e successivo mantenimento di condizioni ecotonali. L'ampiezza della fascia arboreo-arbustiva lungo il perimetro di sudorientale dell'impianto fotovoltaico, in corrispondenza dei bacini idrici, non sia inferiore a 5m;
 3. di garantire la miglior visibilità (anche impiegando dispositivi antirotazionali) dei conduttori lungo le tratte aeree dell'elettrodotto. Nell'esecuzione delle tratte interrate dell'elettrodotto in area agricola si provveda al mantenimento ovvero il ripristino, qualora si fosse resa necessaria la rimozione, e laddove possibile l'incremento delle siepi e delle alberature di specie autoctone, da governarsi preferibilmente a capitozza;
 4. di prevedere l'esecuzione degli interventi e delle opere nelle aree agricole

preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) ovvero in tale periodo risulterà ammissibile nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori venga affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;

5. *di documentare il rispetto delle predette indicazioni prescrittive mediante specifica reportistica predisposta dalla Direzione Lavori e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di provvedere al monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017.*

PRESO ATTO

che nella suindicata nota n. 268437 del 14/06/2022 la U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV raccomanda quanto di seguito riportato:

- *la comunicazione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza della data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento, del cronoprogramma aggiornato (comprensivo dei periodi di sospensione);*
- *la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento di cui al cronoprogramma aggiornato;*
- *l'adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, e successiva trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare;*
- *la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difficoltà riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.*

VISTI

i pareri pervenuti;

PRESO ATTO

in particolare che con nota n. 61975 del 10/02/2022 il Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso ha espresso il proprio *parere contrario alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Masi"*;

PRESO ATTO

che nella medesima nota n. 61975 del 10/02/2022 la Soprintendenza dichiara che: *il proposto campo fotovoltaico, pur ricadente in ambito tutelato, ai sensi dell'art. 12 comma 3-bis del D.Lgs. n. 387/2003, influenza in maniera negativa il paesaggio rurale su cui si colloca, paesaggio quest'ultimo indissolubilmente legato al fiume, alla sua evoluzione, e dal punto di vista morfologico che storico/umano (si pensi ai processi di bonifica che hanno di fatto costituito questo territorio); sia per quanto riguarda l'orientamento dei pannelli, totalmente in contrasto con la morfologia del sistema dei campi esistenti, collocati per ragioni puramente pratiche in direzione sud/nord senza alcuna relazione/mitigazione con il paesaggio rurale circostante; sia per quanto riguarda la percezione del nuovo campo fotovoltaico dal fiume e dai suoi argini, introducendo un elemento di notevole estensione che ha un impatto rilevante sulle viste di insieme del paesaggio rurale tipico circostante; Sia dal punto di vista della percezione dalle immediate vicinanze, in alcun modo mitigata dalle proposte fasce mitigative, incapaci per tipologia ed estensione, a permeare dall'intorno la vista del medesimo campo. Nel complesso l'intervento introduce una sequenza estensiva di elementi detrattori del paesaggio d'insieme, inaccettabili dal punto di vista paesaggistico, percettivamente rilevanti e dequalificanti un territorio a vocazione rurale;*

- PRESO ATTO che con note n. 143387 del 29/03/2022 e n. 238696 del 25/05/2022 il Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso, e successivamente confermato, le proprie valutazioni per quanto attiene alla tutela dei Beni archeologici evidenziando che *al fine di limitare i rischi derivanti da rinvenimenti fortuiti [...] si ritiene opportuno che le opere di scavo previste per la realizzazione dei cavidotti siano condotte da operatori archeologici con adeguata professionalità;*
- PRESO ATTO che con nota n. 243385 del 27/05/2022 il Ministero della Cultura Segretariato Generale per il Veneto ha espresso il proprio parere contrario all'opera sulla scorta dei pareri formulati dalle Soprintendenze coinvolte nel provvedimento;
- CONSIDERATO che il parere del Ministero della Cultura Segretariato Generale per il Veneto, richiama quanto dichiarato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso relativamente all'impatto generato dall'impianto fotovoltaico sul paesaggio circostante, così come sopra riportato integralmente;
- VISTO l'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2011 secondo cui *Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all'articolo 3, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione;*
- VISTA la D.C.R.V. n. 5 del 31/01/2013 *Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra. (articolo 33, lettera q) dello statuto regionale);*
- VERIFICATO che l'area interessata dall'installazione dell'impianto fotovoltaico, con moduli ubicati a terra, per il progetto in esame non rientra nelle fattispecie individuate con D.C.R.V. n. 5/2013 per aree ed i siti non idonei;
- VISTO l'art. 30, comma 1, della L. n. 108 del 2021, di conversione del D.L. n. 77/2021, che introduce il comma 3-bis all'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, secondo il quale *Il Ministero della Cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo;*
- VISTO l'articolo 30, comma 2, del D.L. n. 17/2022 di modifica dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, il quale stabilisce che *Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della Cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della Cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della Cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;*
- VISTO l'articolo 22, commi 5-6-7, del D.Lgs. n. 199/2021, secondo cui 5. *In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo. 6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione. 7. Le aree non incluse tra le*

aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee;

- VISTO l'articolo 22, comma 1, del D.Lgs. n. 199/2021, successivamente integrato dal D.L. 50/2022 di seguito richiamato, secondo cui *La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:*
- a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;*
- b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo;*
- VISTA la Relazione Tecnica nella quale viene riportata la destinazione delle aree oggetto d'intervento prevista dallo strumento urbanistico comunale, ovvero *dal vigente Piano degli Interventi (P.I.), che le individua come parzialmente ricadente in "ZONA DI – zona industriale – artigianale" e parzialmente ricadente in "ZONA E - ZONA AGRICOLA";*
- VISTA e considerata la risposta di Chiron Energy Real Estate S.r.l. di riscontro alla nota regionale di richiesta integrazioni n. 151143 del 01/04/2022 e inviata assieme alla documentazione integrativa n. 200295 del 03/05/2022, della quale si prende atto, e nella quale il proponente dichiara *"[...] Con riferimento al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso del 10.02.2022 [...]*
- *l'area di impianto non è interessata da vincoli di tutela ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. c del D.Lgs. n. 42/2004;*
 - *i piani provinciali e regionali, ovvero quanto dettagliatamente descritto negli elaborati di progetto, confermano la non interferenza dell'area di impianto con aree vincolate ai sensi dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004;*
 - *l'area di impianto non è da intendersi "contermina" dal momento che l'altezza massima delle strutture risulta pari a 3 m e la distanza dal bene tutelato più vicino è di gran lunga superiore ai 150 m determinati ai sensi del D.M. 10/09/2010;*
 - *le opere di connessione alla rete che interferiscono con aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono state previste interrante e risultano esentate dall'ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del punto A15 dell'Allegato A del D.P.R. n. 31/2017.";*
- VISTE anche le *tavole delle interferenze* relative ai punti di attraversamento dei corsi d'acqua e delle infrastrutture lineari, tra i quali anche degli elementi oggetto di tutele e vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004, da cui si evince che la realizzazione del cavidotto è effettuata in interrato, mediante tecnica TOC;
- VISTE le modifiche all'articolo 12 del D.L. n. 17/2022, apportate dalla Legge n. 34/2022, la quale ha introdotto modifiche all'articolo 20, comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021, e integrato la definizione delle aree idonee, escludendo le aree di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004, inserendo:
- b) dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:*
- "c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:*
- 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;*

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

- CONSIDERATO che al medesimo articolo, la Legge n. 34/2022 ha introdotto anche il nuovo comma 1-quater, secondo cui *Nelle more dell'individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica la procedura autorizzativa di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021*»;
- VISTO l'articolo 6, commi 1, del Decreto Legge, 17/05/2022, n. 50, il quale modifica e integra l'articolo 20, comma 8, e l'articolo 22 del D.Lgs. n. 199/2021, ampliando il concetto di aree idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici ed evidenziando che sono escluse le aree di cui al D.Lgs. n. 42/2004 Parte II – Beni Culturali (e non Parte III – Beni Paesaggistici) e articolo 136; inoltre:
- a) all'articolo 20:
[...]
2) al comma 8, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente: «c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;
- b) all'articolo 22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.
[...];
- VISTO anche l'articolo 6, commi 2, del Decreto Legge, 17/05/2022, n. 50, il quale con l'obiettivo di semplificazione e uniformità di valutazione dispone l'obbligo di *facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori*;
- VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2242/2022 che chiarisce quali siano le condizioni per cui una Soprintendenza possa dare parere negativo all'insediamento di tali impianti e stabilisce, tra l'altro, l'accoglimento del ricorso in quanto *la Soprintendenza non ha indicato alternative meno impattanti sull'interesse del privato, ma comunque idonee a "preservare gli allegati interessi pubblici"*;
- CONSIDERATO che l'impianto rientra per la maggior parte della sua superficie in zona classificata D1 – Zona industriale – artigianale e per la restante parte in zona classificata E – Zona agricola;
- CONSIDERATO che il proponente ha previsto alcune misure mitigative, in particolare la realizzazione di siepi arboree arbustive perimetrali sulle aree di massima visuale, al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico dell'intervento;
- RITENUTO comunque, al fine di consentire un migliore inserimento dell'opera, di dover inserire una specifica condizione ambientale tesa a mitigare ulteriormente il possibile impatto prodotto dal suddetto impianto fotovoltaico al fine di tutelare il paesaggio circostante;

- PRESO ATTO che sotto il profilo programmatico è stata riconosciuta l'importanza, l'utilità e l'urgenza degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per il contrasto del cambiamento climatico;
- RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, e viste le mitigazioni previste dal proponente, nonché le condizioni ambientali inserite al fine di poter tutelare il paesaggio circostante, superabili le motivazioni rese dal Ministero della Cultura Segretariato Generale per il Veneto;
- VISTO il parere n. 529292 del 11/11/2021 con il quale il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo prescrive che:
- *la ditta [...] con la nuova realizzazione resta obbligata ad assicurare un invaso d'acqua aziendale non inferiore a mc 1.608;*
 - *i tratti di condotta/c, fossatura di natura provata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, che collegano il manufatto di scarico controllato dell'intervento in oggetto con lo scolo consortile "Castelbaldo", dovranno essere verificati e correttamente dimensionati al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di rigurgito tali da provocare ristagni d'acqua od allagamenti in corrispondenza alle zone limitricfe a quelle delle cperre in oggetto; è altresì prioritario generare lungo la stessa c, fossatura/tombinatura una fascia di rispetto tale da vincolarne la posizione e garantirne la funzionalità;*
 - *tutti gli eventuali attraversamenti dell'c, fossatura di cui al punto precedente, se necessario, dovranno essere realizzati con manufatti tali da non generare fenomeni di rigurgito considerando eventi di piena critici con tempo di ritorno di 50 anni; inoltre, le quote di posa di detti manufatti dovranno essere adeguate al risezionamento delle stesse c, fossature e comunque dovranno essere validate dal Consorzio;*
 - *è assolutamente vietato il tombinamento o l'eliminazione di c, fossature private esistenti, non in gestione al Consorzio, interne l'area oggetto del presente parere se non preventivamente autorizzate dal Consorzio; l'eventuale consenso al tombamento di dette c, fossature necessita di un ripristino del loro volume d'invaso attraverso la realizzazione di dispositivi idraulici equivalenti; resta comunque inteso che le condizioni idrauliche di defflusso e, in particolare, il percorso delle acque meteoriche scolanti delle aree limitricfe non dovranno subire variazioni a seguito della realizzazione delle cperre in oggetto; [...];*
 - *è vietato nel modo più assoluto lo scarico di acque luride o comunque inquinanti nello scolo consortile "Castelbaldo";*
 - *l'inizio dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicato al Consorzio;*
 - *la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le cperre idrauliche previste, sarà a totale carico del richiedente;*
 - *il bacino adibito all'invaso di mitigazione idraulica previsto in progetto non dovrà presentare al suo interno volumi d'acqua stagnanti;*
 - *per un corretto e funzionale scarico a gravità delle acque meteoriche si sconsiglia di prevedere fabbricati aventi quote di calpestio inferiori alla quota della soglia sfiorante posta in corrispondenza al manufatto "bocca tassata" aumentata di un adeguato franco di sicurezza;*
 - *[...].*
- VISTO il nulla osta rilasciato dall'Aeronautica Militare – Comando 1^ Regione Aerea con nota n. 566016 del 02/12/2021 all'interno del quale si evidenzia che:
- *per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n. 146/394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:*
 - *di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);*

- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;
- elettrodotti, a partire da 60 Kv;
- piatte, forme marine e relative sovrastrutture.
- al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, è necessario comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM) (aerogeo@aeronautica.d.fesa.it – aerogeo@postacert.d.fesa.it), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m., ecc.) relativi all'opera da realizzare.

VISTO

il nulla osta rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione VII – Ispettorato Territoriale Veneto Unità Organizzativa III – Reti e Servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico con nota n. 6812 del 10/01/2022, subordinatamente al rispetto di quanto di seguito riportato:

1. siano rispettate le norme di esecuzione delle linee elettriche aeree esterne del D.M. 21/03/1988, contenente il regolamento di esecuzione della Legge n. 339 del 28/06/1986;
2. gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
3. i dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine, siano alle distanze di sicurezza previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Ministero P.T. prot. n. LC1/67842/Fa del 25/05/1972);
4. gli impianti di terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Ministero P.T. n. DCSI/3/2/7900/42285/2940 del 18/02/1982 punto 4.3.b);
5. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero P.T. prot. LC1/U2/2/SI del 13/03/1973;
6. gli eventuali incroci ed i parallelismi sotterranei con cavi di telecomunicazione siano realizzati secondo le Norme CEI II-17;
7. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;
8. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dal comma 4 dell'art. 14 della Legge Regionale 06/09/1991 n. 24, o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio e comunque non prima di un anno e non oltre 3 anni dalla entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro 3 anni da quest'ultima data, lo scrivente Ministero dello Sviluppo Economico si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
9. l'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 KV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati verso terra.

VISTO

il parere reso dalla Direzione Uffici Territoriali per il dissesto Idrogeologico – Genio Civile di Rovigo con nota n. 21564 del 19/01/2022, con il quale si prescrive che:

- al termine dei lavori dovrà essere prodotto e trasmesso a questo Ufficio l'as-built dell'opera in sub-alveo;
- il punto di attraversamento in sub-alveo dovrà essere indicato sul posto con adeguata segnaletica (comprendente la titolarità e le caratteristiche dell'opera) da posizionare in sommità arginale lato campagna, con l'onere da parte della ditta richiedente di mantenere le aree circostanti libere dalla vegetazione spontanea.

VISTO

il parere reso dalla Direzione Uffici Territoriali per il dissesto Idrogeologico – Genio Civile di Padova con nota n. 32550 del 25/01/2022, con il quale si prescrive che:

- il punto di attraversamento in sub-alveo dovrà essere indicato su entrambe le arginature con adeguata segnaletica (comprendente la titolarità e le caratteristiche

dell'opera) da posizionare da posizionare in sommità arginale lato campagna, con l'onere da parte della ditta richiedente di mantenere le aree circostanti libere dalla vegetazione spontanea;

- al termine dei lavori dovrà essere prodotto e trasmesso ad entrambe le Unità Organizzative l'as built dell'opera in sub-alveo.

- VISTO il parere reso da RFI Rete Ferroviaria Italiana con nota n. 36562 del 26/01/2022, con cui si rappresenta che per la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato, costituente attraversamento al km 77+685 circa della linea ferroviaria Verona – Rovigo (CC Lendinara – Sez. B – Foglio 8 – Mappale 264; r.f. Tavola 2112PVD28A), necessita il Proponente in accordo con il futuro proprietario dell'elettrodotto stesso, presenti alla scrivente formale istanza di Autorizzazione Inizio Lavori (AIL) – sensi art. 58 del DPR 753/80 corredata del necessario Progetto Esecutivo dell'attraversamento;
- PRESO ATTO che nel proprio parere favorevole, rilasciato con nota n. 47548 del 02/02/2022, la Provincia di Padova ha evidenziato che dovrà essere previsto il rifacimento del manto bitumato per tutta la larghezza della carreggiata e per tutto in tratto interessato dai lavori. Prima dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere inoltrata formale richiesta di Concessione Osap ai sensi art. 8 del "Regolamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio provinciale";
- VISTO il parere n. 67157 del 14/02/2022 con il quale il Comune di Masi (PD) prescrive di ripristinare totalmente (intera attuale larghezza) le carreggiate stradali e relativa segnaletica orizzontale interessate dagli scavi, in quanto il loro parziale ripristino comporterebbe instabilità del manto stradale in tratti stretti e carreggiate già oggetto di consolidamento e manutenzioni straordinarie necessarie a garantire la sicurezza pubblica di recente intervento;
- VISTO il parere rilasciato dall'Ulss 6 Euganea con nota n. 68725 del 15/02/2022 in cui osserva che:
- l'attività "edificatoria/installazione" deve avvenire compatibilmente nel rispetto di eventuali vincoli di area (es.: vicolo paesaggistico, idraulico, ecc.) e dell'ulteriore normativa di settore (es.: D.G.R.V. n. 119 del 23/10/2012, D.M. 1009/2010, D.Lgs. n. 115/2008, ecc.);
 - siano rispettati tutti gli obblighi inerenti la normativa di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) [es.: DVR con valutazione del rischio derivante da esposizione ad agenti fisici "rumore, campi elettromagnetici", ecc., e se nel caso siano condotte le relative cautele/misure preventive e protettive (collettive e individuali)]. Note: vanno implementate le misure di mitigazione per la riduzione del rischio di esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici prescritte dall'art. 210 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. quali segnaletica, limitazione di accesso alle aree con valori superiori ai VA, ecc.;
 - ad opera ultimata sia valutato il reale impatto acustico derivante dall'opera in progetto con particolare riferimento ai siti sensibili (es.: abitazioni ubicate nelle aree limitrofe, ecc.) e se del caso siano implementate le misure di mitigazione;
 - sia implementato un programma di manutenzione periodica degli impianti con relativo monitoraggio dell'efficienza impiantistica e delle varie emissioni (es.: tipologia e cadenza degli interventi secondo quanto previsto dal costruttore, dalle norme tecniche di settore, ecc.); note: tutte le lavorazioni dovranno essere implementate nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (es.: attrezzature a norma, cautele/misure per la protezione dei lavoratori dall'eventuale rischio di cadute dall'alto, di elettrocuzione, ecc.);
 - ove non sia già stato previsto, siano adottate misure per impedire l'accesso all'impianto a persone non autorizzate;
 - ove via siano fossati/caditoie ecc. con acqua stagnante, siano previste ed attuate delle misure/procedure finalizzate a contrastare la proliferazione di insetti vettori di patogeni (es.: zanzare, ecc.). siano implementati interventi volti al contenimento degli animali sinantropi (es.: periodici interventi di falcio ecc.);
 - in ogni caso la messa a regime dell'opera in progetto non dovrà comportare il

superamento dei limiti normativi per quanto concerne l'emissione di rumori, radiazioni elettromagnetiche, ecc. nei confronti dei lavoratori e di eventuali soggetti terzi (es.: abitazioni in aree limitrofe, ecc.).

- PRESO ATTO che il proponente relativamente al suindicato punto e. della nota n. n. 68725 del 15/02/2022, ha dichiarato che *l'impianto è recintato, pertanto, l'accesso è interdetto ai non autorizzati;*
- VISTO il parere reso dalla Provincia di Padova con nota n. 229986 del 19/05/2022 che prescrive l'osservanza di quanto di seguito riportato:
- a. *tutte le raccomandazioni, condizioni e prescrizioni formulate dagli enti interessati dovranno essere osservati dalla ditta CHIRON ENERGY REAL ESTATE S.r.l. e dalla Società e-distribuzione S.p.A.;*
 - b. *le linee elettriche e le relative opere accessorie dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto, nonché in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare al D.P.C.M. 08/07/2003;*
 - c. *le linee elettriche in progetto dovranno essere poste ad adeguata distanza dalle alberature al fine di evitare danni agli apparati radicali della vegetazione;*
 - d. *i ripristini dei luoghi dovranno essere eseguiti a regola d'arte in conformità all'uso del territorio;*
 - e. *sono fatte salve tutte le disposizioni, prescrizioni che verranno impartite dal Comune in sede di Permesso di Costruire/FAS relativamente alla nuova cabina elettrica denominata "PIOPFA FTV";*
 - f. *la data della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere prontamente comunicata alla Provincia di Padova;*
 - g. *a norma dell'art. 14 della L.R. n. 24/1991 le linee elettriche e relative opere accessorie dovranno essere collaudate non prima di un anno e non oltre tre anni dall'inizio del loro esercizio.*
- VISTO il parere della Provincia di Rovigo trasmesso con nota n. 244613 del 30/05/2022 secondo cui *l'interferenza sulla rete ecologica generata dalla realizzazione dell'elettrodotto è tale da compromettere la funzionalità nel suo complesso e, pertanto, è necessario rimediare, seppur in via approssimativa, alla sottrazione di superfici facenti parte della Rete Ecologica del PTCP rinaturalizzando le aree in prossimità del tracciato dell'elettrodotto di progetto con le medesime essenze arboree caratterizzanti la rete ecologica provinciale;*
- CONSIDERATO inoltre che nella medesima nota la Provincia di Rovigo *esprime il proprio giudizio di coerenza dell'intervento in esame con i contenuti del PTCP, alla condizione che nell'attuazione dell'intervento siano osservate e attuate le prescrizioni con le modalità testé espresse;*
- VISTI i pareri n. 248597 del 31/05/2022 e n. 268364 del 14/06/2022 con cui l'Ulss 6 Euganea, vista la documentazione integrativa pubblicata sul sito regionale, prescrive che:
- a. *in fase di esercizio siano implementate le prescrizioni gestionali già evidenziate con nota n. 68725 del 15/02/2022;*
 - b. *in ogni caso la messa a regime dell'opera in progetto non dovrà comportare il superamento dei limiti normativi per quanto concerne l'emissione di rumori, radiazioni elettromagnetiche, ecc. nei confronti dei lavoratori e di eventuali soggetti terzi (es.: abitazioni in aree limitrofe, ecc.). note: sia previsto un programma di monitoraggio periodico.*
- VISTO il parere n. 256398 del 07/06/2022 con il quale la Provincia di Rovigo, ad integrazione di quanto già espresso precedentemente con nota n. 244613 del 30/05/2022, ha prescritto che ai fini dell'autorizzazione all'attraversamento della SP15, la ditta individui il punto di attraversamento dell'elettrodotto (se aereo o interrato) e le caratteristiche tecniche in caso di interramento;
- VISTO il parere n. 267240 del 14/06/2022 con il quale la Società A4 Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova S.p.A. prescrive che *l'attraversamento interrato dell'A31 sia possibile a condizione che, in ragione della presenza di barriere antirumore con fondazioni di tipo*

profondo, l'intero attraversamento avvenga ad almeno sei metri sotto la quota del ciglio autostradale e di quello delle rampe di svincolo.

Si precisa inoltre che l'attraversamento previsto in Badia Polesine interessa Via Ca' Mignola Nuova (Via Carmignola), viabilità esterna non funzionale all'esercizio autostradale, i cui mappali sono stati acquisiti in sede di esproprio per pubblica utilità per dare nuova continuità alla viabilità locale interferita dalla costruzione dell'autostrada A31. Sebbene detta viabilità esterna sia già stata oggetto di consegna provvisoria, ai fini della gestione e manutenzione, al Comune di Badia Polesine con verbale di data 06/08/2009 e sia in previsione di consegna definitiva al medesimo ente, il previsto attraversamento interrato, stante l'attuale permanenza della titolarità catastale in capo alla scrivente concessionaria, deve pure essere regolamentato tramite apposita convenzione di concessione.

- CONSIDERATO che il proponente dichiara che non è prevista la realizzazione di un impianto di illuminazione artificiale;
- CONSIDERATO che sulla base di quanto dichiarato dal proponente, le eccedenze derivanti dalla TOC, stimate dal proponente complessivamente 20-30 m³, saranno trattate come rifiuto, quindi inviate a recupero o smaltimento presso centri autorizzati, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- CONSIDERATO che la documentazione presentata nell'ambito del procedimento relativamente all'impatto acustico ed elettromagnetico è da ritenersi esaustiva;
- RITENUTO di dover inserire una specifica condizione ambientale in merito alla composizione delle specie vegetali perimetrali in quanto la documentazione integrativa trasmessa dal proponente è risultata parzialmente esaustiva;
- RITENUTO inoltre di dover inserire una specifica condizione ambientale anche per quanto riguarda il miscuglio indicato dal proponente per la copertura delle superfici erbose dell'impianto fotovoltaico, poiché lo stesso risulta adeguato solo in parte;
- TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ESAMINATO lo Studio di Impatto Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti, nonché dei pareri e delle osservazioni pervenute;
- VISTO da ultimo il parere n. 185/2022, **Allegato A** al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 15/06/2022, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto intitolato "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Masi", via La Piccola snc, nel Comune di Masi (PE)", situato nel Comune di Masi (PD), Badia Polesine (RO) e Lendinara (RO), dando atto della positiva conclusione della Valutazione di Incidenza Ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nei pareri sopra richiamati, nonché delle condizioni ambientali ivi contenute e confermate dalla Conferenza dei Servizi per la determinazione della compatibilità ambientale tenutasi il 15/06/2022, in quanto la verifica effettuata permette di escludere che la realizzazione e l'esercizio dell'intervento possano determinare impatti ambientali significativi e negativi;
- PRESO ATTO che le risultanze del verbale sono state approvate nel corso della medesima seduta;
- PRESO ATTO che al termine della discussione del Comitato Tecnico Regionale si è tenuta la Conferenza dei Servizi finalizzata al rilascio della compatibilità ambientale, la quale si è determinata favorevolmente in merito al rilascio della compatibilità ambientale del progetto in oggetto dando atto della positiva conclusione della Valutazione di Incidenza Ambientale e facendo proprio il parere n. 185 del 15/06/2022 del Comitato Tecnico regionale VIA, **Allegato A** al presente provvedimento;
- CONSIDERATO che a valle della Conferenza dei Servizi, con nota n. 269429 del 15/06/2022, Snam Retegas S.p.A. ha trasmesso il proprio parere favorevole, subordinatamente al rispetto di quanto di seguito riportato, e relativo a buone pratiche da eseguire durante la fase di cantiere:
- *L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere*

preventivamente concordato con la nostra Unità in indirizzo (tel. 0425 471335 - 800 900 016) che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento delle condotte e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale.

- Sopra la nostra condotta non dovranno essere realizzati depositi di materiali e/o parcheggi anche se provvisori.
- L'esecuzione delle Vs. opere e/o le attività di scavo in prossimità delle ns. condotte potranno essere effettuate, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t, dotati di benna liscia fino ad una distanza di 1,00 m dai metanodotti, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza dei metanodotti.
- Nel punto di incrocio tra la Vs. opera e la ns. condotta, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici facciate dovrà essere maggiore di metri 1,50. Fra i servizi dovrà essere posta una soletta realizzata con beole in c.a.; una analoga soletta dovrà essere posta tra il piano di calpestio ed il servizio ad esso più prossimo.
- Gli eventuali pozzetti di ispezione in progetto dovranno essere realizzati ad una distanza non inferiore a m. 6,00 dall'asse delle ns. condotte.

CONSIDERATO

inoltre che a valle della Conferenza dei Servizi, con nota n. 278136 del 21/06/2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Ufficio Ispettivo Territoriale di Bologna ha evidenziato quanto di seguito riportato:

[...] l'intervento oggetto dell'odierna conferenza di servizi interferisce con una tratta viabilistica data in concessione alla Società Brescia-Verona-Vicenza-Padova in forza di convenzione di concessione intercorrente con questa Amministrazione.

A fronte, pertanto, dei poteri conferiti alla Società concessionaria rispettivamente dalla convenzione di concessione e dal Codice della Strada si rimanda, ai fini del presente procedimento e nei limiti dello stesso, al parere che detta Concessionaria autostradale emetterà anche per conto del Ministero precisando sin d'ora che la presente nota non può essere intesa come mancata espressione di parere dello Scrivente e come tale riconducibile a parere favorevole per il configurarsi del silenzio assenso nell'ambito della conclusione del procedimento a posizioni prevalenti.

Si evidenzia inoltre che la partecipazione al procedimento e il parere reso dalla Concessionaria autostradale è volto alla tutela della sicurezza e della pubblica incolumità legata al trasporto autostradale, pertanto, ai fini della determinazione conclusiva del procedimento, si dovrà tenere conto dell'importanza di detto interesse tutelato, significando sin d'ora che, come è noto, per posizioni prevalenti secondo lo spirito del legislatore e della maggioritaria giurisprudenza, si intendono le posizioni che hanno un peso specifico superiore alle altre per importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame. Si rammenta che il peso delle posizioni prevalenti deve essere valutato sulla base di un approccio qualitativo e sostanziale e non numerico e quantitativo (Cfr. Presidenza Consiglio dei Ministri, "linee guida operative", 10 gennaio 2013).

[...] Si rappresenta infine che l'iter autorizzativo relativo agli aspetti di natura economico-patrimoniale e gestionale legati all'interferenza con infrastruttura autostradale dovrà essere successivamente regolarizzato mediante stipula di apposito atto convenzionale, secondo quanto stabilito dal Codice della strada, e sottoposto all'approvazione di questa Amministrazione, nella sua qualità di Concedente. In tale occasione verrà puntualmente accertata l'ottemperanza delle prescrizioni formulate dalla Concessionaria in sede di conferenza di servizi nonché il puntuale rispetto delle leggi summenzionate.

- TENUTO CONTO che il provvedimento di VIA, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla D.G.R. n. 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dal proponente con istanza acquisita agli atti con prot. n. 445119 del 05/10/2021;
- CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto, facendolo proprio, del Parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA n. 185 del 15/06/2022, **Allegato A** al presente Provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, in ordine alla compatibilità ambientale per il progetto denominato "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Masi", via La Piozza snc, nel Comune di Masi (PD)", situato nel Comune di Masi (PD), Badia Polesine (RO) e Lendinara (RO), proposto dalla società Chiron Energy Real Estate S.r.l.
3. Di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. n. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, espresse nella seduta del 15/06/2022.
4. Di adottare il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Masi", via La Piozza snc, nel Comune di Masi (PD)", presentata dalla società Chiron Energy Real Estate S.r.l., con sede legale in via via Bigli, 2, a Milano (MI) – C.F./P IVA 11153690968, per le motivazioni di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 185 del 15/06/2022, dando atto della positiva conclusione della Valutazione di Incidenza Ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nei pareri richiamati in premessa, nonché delle condizioni ambientali ivi contenute e confermate dalla Conferenza dei Servizi per la determinazione della compatibilità ambientale tenutasi il 15/06/2022:

1	Macrofase	<i>Ante operam – in corso d'opera - post operam</i>
	Oggetto della condizione	Venga dato riscontro dell'attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 146/2022 A tal fine il proponente dovrà provvedere all'invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Entro 60 giorni dal rilascio del PAUR dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

2	Macrofase	<i>Ante operam</i>
	Oggetto della	Il proponente dovrà realizzare una siepe arbustiva ed arborea lungo tutto

condizione	<p>il perimetro dell'impianto; nella scelta delle specie arbustive ed arboree, dovrà riferirsi all'associazione fitosociologica <i>Asparago tenuifolii-Quercetum roboris Marinček</i> 1994. In particolare dovrà utilizzare per le specie arboree che compongono la siepe perimetrale quelle che possono essere governate a ceduo come l'acero campestre (<i>Acer campestre</i>) e il carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i>), considerando l'altezza massima di 2,5 metri.</p> <p>Il materiale vivaistico più indicato, per una maggiore probabilità di attecchimento, è costituito da piantine forestali dotate di pane di terra e di 1-2 anni di età, con il consiglio di utilizzare materiale pacciamante della durata di almeno 2-3 anni.</p> <p>Il materiale di propagazione da impiegare deve essere di provenienza certificata, ai sensi della D.G.R. n. 3263 del 15/10/2004, in applicazione del D.Lgs. n. 386 del 10/11/2003.</p>
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata all'Agenzia Veneta per il Settore Primario (AVISP), una specifica relazione con indicate le specie da utilizzare per la composizione della siepe perimetrale.
Soggetto verificatore	Agenzia Veneta per il Settore Primario (AVISP).

3	Macrofase	<i>Ante operam</i>
	Oggetto della condizione	<p>Il proponente dovrà utilizzare per la copertura delle superfici erbose dell'impianto fotovoltaico graminacee e dicotiledoni a fiore nella seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miscuglio di graminacee [8 g/m²]: <i>Poa sylvicola</i>, <i>Lolium perenne</i>, <i>Arrhenatherum elatius</i>, <i>Poa pratensis</i>, <i>Holcus lanatus</i>, <i>Dactylis glomerata</i>, <i>Anthoxanthum odoratum</i>; - miscuglio dicotiledoni [3 gr/m²]: <i>Knautia arvensis</i>, <i>Galium verum</i>, <i>Achillea millefolium aggr.</i>, <i>Salvia pratensis</i>, <i>Leucanthemum vulgare</i>, <i>Scabiosa triandra</i>, <i>Centaurea nigrescens ssp. nigrescens</i>, <i>Leontodon hispidus</i>, <i>Daucus carota</i>, <i>Lotus corniculatus</i>, <i>Trifolium pratense</i>. <p>Potrà essere valutato, in base alla disponibilità di semente sul mercato delle varie specie, di destinare il miscuglio di graminacee e dicotiledoni alle sole superfici perimetrali, non ombreggiate dai pannelli, e le sole graminacee, di più comune reperimento sul mercato, alla parte centrale che sta in corrispondenza dei pannelli.</p>
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata all'Agenzia Veneta per il Settore Primario (AVISP), una specifica relazione con indicate le specie da utilizzare per la composizione delle superfici erbose.
	Soggetto verificatore	Agenzia Veneta per il Settore Primario (AVISP).

5. Di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla D.G.R. n. 568/2018, dovrà essere compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria.

6. Di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi della D.G.R.V. n. 568/2018, alla U.O. Energia della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, in qualità di struttura regionale competente per la materia, ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.
7. Di dare atto che il presente provvedimento esplicherà efficacia a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso.
8. Di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a dieci (10) anni a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.
9. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
10. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
11. Di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso.
12. Di pubblicare l'oggetto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL DIRETTORE
F.to Luca Marchesi

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 55 del 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
 Supporto Giuridico e Contenzioso

REGIONE DEL VENETO
 COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.
 (L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

Parere n. 185 del 15/06/2022

Oggetto: Chiron Energy Real Estate S.r.l. – Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica “Masi”, via La Pioppa snc, nel Comune di Masi (PD). Comune di localizzazione: Masi (PD), Badia Polesine (RO), Lendinara (RO).
Domanda per il rilascio del procedimento autorizzativo unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 11 L.R. n. 4/16, D.G.R. n. 568/2018).
Codice progetto 62/21.

PREMESSA AMMINISTRATIVA

- VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
- VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*”;
- VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
- VISTO in particolare l’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato “*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*”;
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26/03/1999: “*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale*”;
- VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2, lettera b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA l’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da Chiron Energy Real Estate S.r.l. (C.F e P.IVA 11153690968), con sede legale in via Bigli, 2, a Milano (MI), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa VIA con prot. n. 445119 del 05/10/2021;
- CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra con una potenza nominale di 5,2 MW nel Comune di Masi (RO), con un’estensione pari a 6 ha,

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 55 del 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
 Supporto Giuridico e Contenzioso

- connesso alla Stazione Elettrica di E-distribuzione localizzata nel Comune di Lendinara (RO);
- PRESO ATTO che l'impianto fotovoltaico rientra per quasi tutta la sua superficie nella Zona D1 – *Zona industriale – artigianale*, mentre la parte meridionale dell'area rientra nelle Zone E agricole normali;
- PRESO ATTO che il tracciato dell'elettrodotto rientra nelle zone E – *Aree di prevalente interesse paesaggistico e ambientale e ambito di riordino della zona agricola*, e nelle *Core area* per la parte afferente al Comune di Masi, mentre rientra in area E3 agricola per la parte appartenente al Comune di Lendinara;
- VISTA la nota prot. n. 467624 del 15/10/2021, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e richiesta di verifica formale;
- VISTA la nota n. 494925 del 27/10/2021 con la quale il Comune di Badia Polesine ha trasmesso il certificato di destinazione urbanistica, così come richiesto con nota n. 467624 del 15/10/2021;
- CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 10/11/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
- CONSIDERATO che in riscontro alla comunicazione di avvenuta pubblicazione, n. 467624 del 15/10/2021, sono pervenute alla scrivente (nei termini previsti dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), le seguenti richieste di documentazione integrativa:
1. Enac, nota n. 475230 del 19/10/2021;
 2. Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, nota n. 474457 del 19/10/2021;
 3. Consorzio di Bonifica Adige Po, nota n. 486238 del 25/10/2021;
 4. Snam, nota n. 492057 del 26/10/2021;
 5. Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, nota n. 535847 del 15/11/2021.
- PRESO ATTO che con nota n. 529292 del 11/11/2021 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha espresso il proprio parere positivo con prescrizione sulla valutazione dell'invarianza idraulica;
- VISTA la nota n. 532250 del 12/11/2021 con la quale Chiron Energy Real Estate S.r.l. ha comunicato che la presentazione al pubblico sarebbe avvenuta il 29/11/2021 in modalità streaming così come concordato con il Comune di Masi e ha chiesto ai Comuni di Badia Polesine e Lendinara (RO), qualora lo ritenessero opportuno, di estendere la notizia dell'evento sui propri siti istituzionali;
- VISTE le note n. 544412 del 19/11/2021 e n. 551437 del 24/11/2021, con cui i competenti Uffici della Regione Veneto, a seguito di verifica formale, hanno inviato richiesta di completamento della documentazione progettuale al proponente, il quale ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con note acquisite agli atti con n. 599298 e 599312 del 23/12/2021;
- VISTA la nota n. 566016 del 02/12/2021 con la quale l'Aeronautica Militare – Comando 1° Regione Aerea ha espresso il proprio *nulla osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse in questa F.A. all'esecuzione dell'intervento* in oggetto;
- VISTE le note n. 586262 del 16/12/2021 e n. 20999 del 18/01/2022 con le quali il Comando Forze Operative Nord ha espresso il proprio *nulla* contro la realizzazione dell'opera;
- VISTA la nota n. 6700 del 10/01/2022 con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, ritenuta conclusa la fase di verifica della

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 55 del 07-07-2022
 Direzione Valutazioni Ambientali,
 Supporto Giuridico e Contenzioso

- completezza documentale prevista dal comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha comunicato di aver provveduto alla pubblicazione sul sito web dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e di aver dato conseguentemente avvio del procedimento a partire dal 10/01/2022;
- VISTA la nota n. 6812 del 10/01/2022, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le attività territoriali – Divisione VII – Ispettorato per il Veneto ha espresso il proprio nulla osta alla costruzione indicando al contempo condizioni, precisazioni e raccomandazioni;
- PRESO ATTO della nota n. 21564 del 19/01/2022, con cui la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Genio Civile di Rovigo ha espresso il proprio *parere favorevole, riguardo gli aspetti idraulici di competenza, al rilascio della concessione concernente l'elettrodotto in attraversamento al Fiume Adige mediante TOC [...] subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni di rito oltreché delle seguenti prescrizioni specifiche [...]*;
- PRESO ATTO della nota n. 32550 del 25/01/2022, con cui la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Genio Civile di Padova ha trasmesso il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'elettrodotto subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni;
- VISTA la nota n. 36562 del 26/01/2022 con la quale RFI esprime il proprio parere di massima favorevole, invitando al contempo il proponente a prendere contatti con S.O. Ingegneria – U.O. Civile – Patrimonio, Espropri ed Attraversamenti (PEA);
- VISTE le note n. 500286 del 29/10/2021 e n. 41103 del 28/01/2022 con la quale la società A4 Brescia – Verona – Vicenza – Padova S.p.A. ha evidenziato che il proponente non ha coinvolto il competente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Ufficio Territoriale di Bologna per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'attraversamento autostradale dell'elettrodotto;
- VISTA la nota n. 47548 del 02/02/2022 con al quale la Provincia di Padova – Settore viabilità ha espresso il proprio *parere favorevole alla realizzazione delle opere in questione precisando fin d'ora che dovrà essere previsto il rifacimento del manto bitumato per tutta la larghezza della carreggiata e per tutto il tratto interessato dai lavori*;
- PRESO ATTO che con nota n. 61957 del 10/02/2022 il Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso ha comunicato il proprio parere contrario alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 387/2003;
- PRESO ATTO che nel medesimo parere la Soprintendenza rileva che *l'area interessata dall'installazione dell'impianto fotovoltaico risulta soggetta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2001, art. n. 142, comma 1, lett. c) e aree contermini come disposto dall'art. 12 comma 3bis del D.Lgs. n. 387/2003*, e che qualora il progetto proposto fosse modificato secondo le indicazioni fornite, potrà essere valutato favorevolmente;
- VISTA la nota n. 67053 del 14/02/2022 con la quale, facendo seguito a quanto comunicato dalla Società A4 Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova S.p.A. con la suindicata nota n. 41103 del 28/01/2022, si trasmette al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Ufficio Territoriale di Bologna la nota n. 6700 del 10/01/2022 con la quale si avvisano gli enti coinvolti nel procedimento che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato pubblicato l'avviso al pubblico (di cui all'art. 23, comma 1, lettera e), del medesimo decreto) sul sito web dell'U.O. – VIA della Regione del Veneto e si è dato avvio al procedimento;
- RITENUTO pertanto, vista la mancata segnalazione da parte della società proponente del Ministero suindicato all'interno dell'apposito Allegato A – “*Elenco Autorizzazioni*” ricompreso

- ALLEGATO A
- AL DECRETO n. 55 del 07-07-2022
- Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso
- nella modulistica VIA, di dover attendere ulteriori 30 giorni al fine di procedere secondo quanto stabilito dall'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA la nota n. 67157 del 14/02/2022 con cui il Comune di Masi (PD) evidenzia che “[...] *considerate le strade interessate dalla posa dell'elettrodotto necessario al funzionamento dell'impianto fotovoltaico, si prescrive di ripristinare totalmente (intera attuale larghezza) le carreggiate stradali e relativa segnaletica orizzontale interessate dagli scavi [...]*”;
- VISTA la nota n. 68725 del 15/02/2022 con la quale l'Ulss 6 Polesana ha trasmesso alcune osservazioni di massima sul progetto presentato, per quanto di propria competenza;
- VISTA la nota n. 73541 del 17/02/2022 con la quale si comunica che nella seduta del Comitato Tecnico regionale del 09/02/2022 è emersa la necessità di integrare il gruppo istruttorio per il progetto di cui trattasi con il rappresentante dell'U.O. VAS VINCA NUVV per quanto riguarda gli aspetti legati alla VINCA;
- VISTA la nota n. 100008 del 03/03/2022 con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha espresso il proprio parere favorevole, per quanto di competenza alla realizzazione del progetto;
- VISTA la nota n. 115267 del 14/03/2022 con la quale la Direzione Pianificazione Territoriale ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;
- VISTA la nota n. 143387 del 29/03/2022 con cui il Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso le proprie valutazioni in merito alla tutela dei Beni paesaggistici e dei Beni monumentali, evidenziando che gli interventi nell'area non risultano rilevanti, trattandosi della realizzazione di elettrodotti interrati;
- PRESO ATTO che nella medesima nota il Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ritiene che *al fine di limitare i rischi derivanti da rinvenimenti fortuiti [...] le opere di scavo previste per la realizzazione dei caviddotti siano condotte da operatori archeologici con adeguata professionalità*;
- CONSIDERATO che in data 23/03/2022 si è tenuta la discussione del progetto in oggetto e il Comitato Tecnico Regionale, sulla base delle risultanze della relazione tecnica predisposta dal gruppo istruttorio ha ritenuto di richiedere al proponente, con nota n. 151143 del 01/04/2022, alcune integrazioni alla documentazione depositata, il quale ha trasmesso quanto richiesto con note n. 200295, 200303 e 200310 del 03/05/2022;
- VISTA la nota n. 147353 del 31/03/2022 con la quale il Comune di Masi (PD) ha trasmesso il certificato di destinazione urbanistica, così come richiesto con nota n. 467624 del 15/10/2021;
- VISTA la nota n. 152828 del 04/04/2022 con la quale il Comune di Lendinara (RO) ha trasmesso il certificato di destinazione urbanistica, così come richiesto con nota n. 467624 del 15/10/2021;
- VISTA la nota n. 212721 del 10/05/2022 con la quale è stata convocata, per il giorno 15/06/2022, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la conferenza dei servizi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla D.G.R. n. 568/2018;
- PRESO ATTO che nella medesima nota, ai sensi del dal c. 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stato pubblicato apposito avviso al pubblico per la presentazione delle osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza da parte del pubblico interessato, in relazione alle integrazioni trasmesse;
- PRESO ATTO che con nota n. 229986 del 19/05/2022 la Provincia di Padova ha espresso il proprio *parere favorevole alla costruzione e all'esercizio del tratto di linea elettrica a 20 kV in*

ALLEGATO A
 AL DECRETO N. 55 del 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
 Supporto Giuridico e Contenzioso

cavo interrato e della cabina elettrica denominata "PIOPPA FTV" per la connessione dell'impianto fotovoltaico ubicato in Comune di Masi subordinatamente ad alcune prescrizioni;

- VISTA la nota n. 238696 del 25/05/2022 con la quale il Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza conferma le proprie valutazioni espresse precedentemente con nota n. 143387 del 29/03/2022;
- VISTA la nota n. 243385 del 27/05/2022 con la quale il Ministero della Cultura Segretariato Generale per il Veneto ha espresso il proprio parere contrario all'opera sulla scorta dei pareri formulati dalle Soprintendenze coinvolte nel provvedimento;
- VISTA la nota n. 244613 del 30/05/2022 con la quale la Provincia di Rovigo ha trasmesso il proprio parere relativamente all'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale;
- VISTA la nota n. 256398 del 07/06/2022 con la quale la Provincia di Rovigo, ad integrazione di quanto inviato precedentemente con nota n. 244613 del 30/05/2022, chiede al proponente di individuare il punto di attraversamento dell'elettrodotto (se aereo o interrato) e le caratteristiche tecniche in caso di interramento;
- VISTE le note n. 248597 del 31/05/2022 e n. 268364 del 14/06/2022 con le quali l'Ulss 6 Euganea rappresenta alcune osservazioni in sostituzione della partecipazione alla Conferenza dei Servizi, indetta per il giorno 15/06/2022;
- VISTA la nota n. 261443 del 09/06/2022 con la quale, richiamata la suindicata nota n. 212721 del 10/05/2022 di convocazione, per il giorno 15/06/2022, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., della Conferenza dei Servizi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla D.G.R. n. 568/2018, si rinvia l'orario della suddetta conferenza alle ore 10:30 del medesimo giorno;
- VISTA la nota n. 267130 del 14/06/2022 con la quale il Consorzio di Bonifica Adige Po ha comunicato che con determina n. 416 del 31/05/2022 è stata assentita la concessione idraulica per la costruzione di un elettrodotto in MT a 20 kV in cavo cordato in parte aereo e in parte interrato interferente con diversi canali demaniali nei Comuni di Badia Polesine (RO) e Lendinara (RO);
- VISTO la nota n. 267240 del 14/06/2022 con la quale la Società A4 Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova S.p.A. ha espresso il proprio parere in merito alla costruzione dell'elettrodotto di collegamento alla rete elettrica nazionale;
- TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
- VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.";
- CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il proponente ha presentato la valutazione di incidenza in quanto l'elettrodotto di progetto attraversa, in interrato, il Fiume Adige in un tratto interessato dal sito SIC IT3210042 – Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine, appartenente alla Rete Natura 2000;
- VISTA la nota n. 268437 del 14/06/2022 con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV ha riconosciuto una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Masi",

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

ALLEGATO A
DECRETO N. 58 del 07-07-2022
via La Pioppa snc, nei Comuni di Masi (PD), Badia Polesine e Lendinara (RO);
PRESO ATTO che entro i termini di cui ai comma 4 e 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., non risultano pervenute osservazioni;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il proponente riferisce che i lavori in progetto riguardano la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di circa 5,20 MWp, destinato a operare in parallelo alla rete elettrica di e-distribuzione. L'impianto sarà connesso alla rete elettrica nazionale tramite cavidotto, in parte interrato e in parte in aereo, che prevede il collegamento in antenna alla CP LENDINARA.

Il sito presenta da un'estensione totale di 59.818,00 m², la superficie recintata sfruttata ai fini fotovoltaici è di 58.490 m² e prevede l'installazione di 9.438 moduli di potenza unitaria di 550 Wp.



ALLEGATO A
 AL. DECRETO N. 55 del 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
 Supporto Giuridico e Contenzioso



I moduli fotovoltaici avranno orientamento a sud (azimut pari a 0°) e saranno posizionati con un'inclinazione di progetto di circa 25° rispetto all'orizzonte (tilt), su strutture fisse.




L'impianto fotovoltaico rientra per quasi tutta la sua superficie nella Zona D1 – Zona industriale – artigianale, mentre la parte meridionale dell'area rientra nelle Zone E agricole normali; per quanto riguarda il tracciato dell'elettrodotto di connessione, questo rientra nelle zone E – Aree di prevalente interesse paesaggistico e ambientale e ambito di riordino della zona agricola, e nelle Core area per la parte afferente al Comune di Masi, mentre rientra in area E3 agricola per la parte appartenente al Comune di Lendinara.

ALLEGATO
AL D.L. 55
07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

L'impianto fotovoltaico sarà connesso alla rete elettrica nazionale con un cavidotto di 10.006 m, di cui 6.424 m in interrato e 3.582 m in aereo, che attraverserà i Comuni di Badia Polesine (RO) e Lendinara (RO), terminando con un collegamento in antenna alla CP LENDINARA nel Comune di Lendinara (RO).



DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione del SIA e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E REGIME VINCOLISTICO
- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
- QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Si riassumono le conclusioni emerse dall'analisi che ha effettuato il proponente in relazione agli strumenti urbanistici interessanti l'area d'intervento.

Il proponente ha analizzato gli strumenti di pianificazione a diversa scala presenti nel territorio, e rileva che per l'area in cui ricade la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non è previsto alcun vincolo tale da poter precludere l'intervento. Si riportano di seguito le conclusioni tratte dal proponente per ciascun strumento pianificatorio analizzato:

- **Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.):** il progetto è conforme alle direttive del piano.
- **Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Padova (P.T.C.P.):** il proponente afferma che il progetto del campo fotovoltaico in esame non risulta essere in contrasto con le tutele e direttive emanate dal Piano; tale affermazione risiede nel fatto che tutto il tracciato di progetto dell'elettrodotta ubicato in Provincia di Padova sarà interrato con attraversamento del Fiume Adige in T.O.C..
- **Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Rovigo (P.T.C.P.):** il proponente riporta quanto segue: dalla Tavola 1 *Vincoli e pianificazione territoriale* emerge che il tracciato dell'elettrodotta, nel punto di attraversamento del Fiume Adige interseca un'area appartenente alla rete

ALLEGATO A
 AL DECRETO N. 55 07-09-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
 Supporto Giuridico e Confezionamento

Natura 2000, il sito: IT3210042 – *Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine* e che sono presenti alcuni elementi sottoposti a vincolo paesaggistico. Il tracciato interseca alcuni elementi sottoposti a vincolo, il Fiume Adige, lo Scolo Ceresolo e il Fiume Adigetto e la strada provinciale Badia Polesine-Rovigo (SR 88). La Tavola 2 *Fragilità*, evidenzia che il tracciato dell'elettrodotto non interseca elementi di fragilità ambientale ad esclusione dell'alveo del Fiume Adigetto; il tracciato dell'elettrodotto si estende in una zona in cui lo scolo delle acque avviene in modo meccanico (grado di pericolosità P1), non interseca invece aree esondabili o a ristagno idrico. Inoltre, non sono presenti zone sottoposte a vincolo idrogeologico. La tavola 3 *Sistema dell'ambiente naturale* evidenzia che il tracciato attraversa come elementi di tutela le fasce presenti lungo i corsi d'acqua: la fascia ecologica lungo il Fiume Adige e la fascia dell'Adigetto, indicato come territorio ad alta naturalità. La Tavola 4 *Sistema insediativo – infrastrutturale*, mette in evidenza che il tracciato dell'elettrodotto interseca il Sistema delle infrastrutture principale (A31 e linea ferroviaria Legnago-Rovigo) e secondario (S.R. 88). In riferimento alla Tavola 5 – *Sistema del paesaggio*, il tracciato interseca la S.R. 88 individuata come itinerario di valore storico ambientale, e gli elementi naturali dei paesaggi sommersi lungo l'alveo del Fiume Adigetto; il tracciato di progetto interseca diversi elementi di vincolo e tutela, rappresentati principalmente da vincoli di natura ambientale paesaggistica, elementi appartenenti alla Rete Ecologica, territori ad alta naturalità, elementi appartenenti alla rete infrastrutturale.

➤ Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Montagnanese

Impianto fotovoltaico: il proponente riporta che: dalla Tavola A 1 – *Tavola dei vincoli e della Pianificazione Territoriale* emerge che l'area di impianto fotovoltaico non è interessata da alcun vincolo definito dal Piano. La Tavola A 2 – *Carta delle invarianti*, mostra come l'area del campo fotovoltaico non è interessata da alcun elemento definito dal Piano. L'elaborato A.3.1 *Carta delle fragilità-Compatibilità*, inerente la compatibilità geologica ai fini urbanistici-edificatori evidenzia che il campo fotovoltaico rientra in un'area esondabile o a ristagno idrico, ES, art. 7.6.1 delle NT del Piano. L'elaborato A.3.2 *Carta delle fragilità-Tutele* evidenzia che l'impianto fotovoltaico rientra in aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto, regolamentate dall'art. 8.3.4.7, nelle bonifiche veneziane: Antico Retratto del Gorzon. La Tavola A4 *Carta delle trasformabilità* evidenzia che l'area dell'impianto fotovoltaico rientra in aree di urbanizzazione programmata-produttiva, regolamentata dall'art. 12.4.1, ovvero ambiti territoriali già programmati dai vigenti P.R.G. a destinazione produttiva (Z.T.O. "D"), nei quali non è stata convenzionata la strumentazione attuativa alla data di adozione del P.A.T.I.

Elettrodotto: il proponente riferisce che dall'analisi della Tavola A 1 – *Tavola dei vincoli e della Pianificazione Territoriale* l'elettrodotto di progetto che sarà posato in cavo sotterraneo interseca i seguenti vincoli:

- corsi d'acqua ex R.D. 1775/1933, regolamentati dall'art. 8.2.3 delle NT del Piano;
- Siti di Importanza Comunitaria art. 6.1.1;
- Ambiti naturalistici di livello regionale art. 6.1.2.

L'elaborato A.2 del P.A.T.I *Carta delle invarianti*, mette in evidenza che il tracciato dell'elettrodotto interseca elementi lineari e areali di Invarianti di natura ambientale – paesaggistica, regolamentati dall'art. 6.13 delle NT. L'elaborato A.3.1 del P.A.T.I *Carta delle fragilità-Compatibilità* evidenzia che il tracciato dell'elettrodotto interseca Aree esondabili o a ristagno idrico, ES, art. 7.6.1, Aree idonee, art. 7.5.1, Aree idonee a condizione, ID, art.7.5.2, Aree non idonee, art. 7.5.3. L'elaborato A.3.2 del P.A.T.I *Carta delle fragilità-Tutele* evidenzia che il tracciato dell'elettrodotto rientra in Aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto, regolamentate dall'art. 8.3.4.7, nelle bonifiche veneziane: Antico Retratto del Gorzon. Infine il tracciato interseca: Aree di interesse storico-ambientale ed artistico, art. 7.7.4; Aree per il rispetto dell'Ambiente Naturale, della Flora e Fauna art. 7.5.4.1. La Tavola A4 *Carta delle trasformabilità* evidenzia che il tracciato dell'elettrodotto interseca elementi appartenenti alla rete ecologica quali:

- Aree nucleo (core areas), art. 6.1.4.1;
- Aree di connessione naturalistica, art. 6.1.4.2;
- Isole ad elevata naturalità (stepping stones), art. 6.1.4.5;
- Itinerari di interesse storico-ambientale, art. 8.3.3.

Il proponente conclude dichiarando che l'impianto fotovoltaico di progetto è conforme, e si è adeguato, alla normativa di P.A.T.I., stessa cosa dicasi per l'elettrodotto in quanto i tratti di quest'ultimo che intercettano i vincoli sono tutti in cavo sotterraneo.

ALLEGATO A
AL DECRETO N. SS 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

- **Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) Comune di Masi:**
Impianto fotovoltaico: nel merito il proponente riferisce che: l'elaborato A1 – *Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale* evidenzia che l'impianto fotovoltaico non rientra in alcun vincolo definito dal Piano. L'elaborato A2 – *Carta delle invarianti* evidenzia che l'impianto fotovoltaico non rientra in alcun tematismo definito dal Piano. L'elaborato A3 – *Carta delle fragilità* evidenzia, in riferimento alla compatibilità geologica a fini urbanistici, che l'impianto fotovoltaico rientra nelle Aree idonee a condizione, ES Area esondabile o a ristagno idrico, regolamentata dall'art. 29 delle NT del Piano. Dall'elaborato A4 – *Carta delle trasformabilità* si evince che l'impianto fotovoltaico rientra in un'area di urbanizzazione programmata prevalentemente produttiva, e in aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale regolamentate rispettivamente dall'art. 31 dell'art. 32 delle NT del Piano.
Elettrodotto: il proponente riferisce che l'elaborato A1 – *Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale* evidenzia che l'elettrodotto interseca i tematismi individuati dal Piano: rete idrografica – fasce di rispetto (art.17), vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua (art. 18), rete natura 2000 (art. 21). L'elaborato A2 – *Carta delle invarianti* evidenzia che il tracciato dell'elettrodotto rientra nelle invarianti di natura ambientale e paesaggistica: argine e canale (art. 24), argine e ambito del Fiume Adige e Fratta (art. 25). L'elaborato A3 – *Carta delle fragilità* evidenzia, in riferimento alla compatibilità geologica, che l'elettrodotto di progetto interseca le zone: area non idonea e area idonea a condizione, regolamentate dall'art. 27 delle NT del Piano e Zona di rispetto art. 41 L.R. 11/04, art. 30. Dall'elaborato A4 – *Carta delle trasformabilità* si evince che l'elettrodotto di progetto è interessato dai seguenti tematismi:
- zone di ammortizzazione o transizione regolamentata dall'art. 36;
 - Aree di prevalente interesse paesaggistico ed ambientale, aree di connessione naturalistica di 2° grado, regolamentata dall'art. 39;
 - Core area (art. 42);
 - corridoio principale *blueway* (art. 42);
 - isola di elevata naturalità (*Stepping tones*), 1 Golene del Fiume Adige (art. 42);
 - Itinerari ciclabili principali esistenti (art. 42).
- **Piano degli Interventi (P.I.) Comune di Masi:**
Impianto fotovoltaico: nel SIA si riporta che: dall'analisi dell'elaborato 1.2 del secondo Piano degli Interventi, che riporta la zonizzazione del territorio, si evince che l'impianto fotovoltaico rientra nella Zona D1 – Zona industriale – artigianale regolamentata dall'art. 7 delle NTO di P.I., e la parte meridionale dell'area di impianto rientra nelle Zone E agricole normali (art. 10).
Elettrodotto: dall'analisi dell'elaborato 1.2 del secondo Piano degli Interventi, si evince che il tracciato dell'elettrodotto rientra nelle zone: E aree di prevalente interesse paesaggistico e ambientale e ambito di riordino della zona agricola, regolamentata dall'art. 10 delle NTO di P.I., e Core area (art. 12).
- **Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) Comune Badia Polesine:** il proponente riferisce che dall'analisi dell'Elaborato 1 *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale* emerge che l'elettrodotto di progetto interseca i vincoli dettati da corsi d'acqua rientranti nel Vincolo Paesaggistico D.Lgs. n. 42/2004: Fiume Adige e Scolo Ceresolo (art. 14 – 28) e tutto il tratto dell'elettrodotto all'interno del comune rientra nelle aree a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I. (art. 19). Il tracciato dell'elettrodotto di progetto nelle aree intercettate dai vincoli sopra riportati è in cavo interrato e rispetta tutti i vincoli dettati dal Piano. L'elaborato 2 *Carta delle Invarianti* evidenzia che il tracciato dell'elettrodotto interseca esclusivamente i corsi d'acqua principali, regolamentati dall'art. 28, e i dossi e argini fluviali, (art. 27). L'elaborato 4 *Carta della trasformabilità* evidenzia che il tracciato dell'elettrodotto interseca i seguenti temi: Rete ecologica (art. 27): corridoi ecologici principali, area nucleo (Core area), area di connessione naturalistica (buffer zone), isola ad elevata naturalità (*Stepping tones*), e ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 38). Il progetto dell'elettrodotto e la sua tipologia, in parte interrato e in parte aereo, non interferisce con le direttive e le prescrizioni dettate dal P.A.T. del Comune di Badia Polesine.
- **Piano degli Interventi (P.I.) Comune Badia Polesine:** nel SIA si dichiara che: il tracciato dell'elettrodotto si sviluppa prevalentemente in area E zone agricole, intercettando fasce di rispetto derivate da vincoli di ordine gerarchico superiore, ai quali il P.I. rimanda alla normativa sovraordinata.
- **Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) Comune Lendinara:** il proponente riferisce che: l'elaborato Tav. 1 *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale* evidenzia che il tracciato dell'elettrodotto

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 55 del 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Competenzioso

interseca i seguenti vincoli dettati dal piano:

- Vincolo paesaggistico (art. 10);
- Viabilità fasce di rispetto, (art. 19);
- Ferrovia e fasce di rispetto, (art. 20).

L'elaborato Tav. 2 *Carta delle invarianti* evidenzia che il tracciato dell'elettrodotto rientra nei seguenti elementi individuati dal piano: Dossi fluviali e paleovalvei, appartenenti alle invarianti di natura geomorfologica (art. 28) e Strada Regionale 88 Rodigina, appartenenti alle invarianti di natura paesaggistica (art. 30). L'elaborato Tav. 3 *Carta delle fragilità*, evidenzia che il tracciato dell'elettrodotto rientra nelle aree idonee a condizione, regolamentate dall'art. 34 delle NT del Piano, e un'area esondabile o a periodico ristagno idrico. Considerato che in tale area il tracciato dell'elettrodotto è in aereo, si può ragionevolmente affermare che il progetto ha tenuto in considerazione tale elemento. L'elaborato Tav. 4 *Carta della trasformabilità* evidenzia che il tracciato dell'elettrodotto si sviluppa quasi totalmente in area agricola (art. 49), intercettando le seguenti zone individuate dal Piano:

- infrastrutture della mobilità sovracomunale (art. 46);
- Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione (art. 48).

- Piano degli Interventi (P.I.) Comune Lendinara: nel SIA di legge che: il tracciato dell'elettrodotto si sviluppa prevalentemente in area E3 agricola, normata dall'art. 44 delle norme di P.I., intercettando fasce di rispetto derivate da vincoli di ordine gerarchico superiore, quali viabilità esistente e di progetto (art. 58), idrografia, servitù idraulica (art. 66), ai quali il P.I. rimanda alla normativa sovraordinata.

Nota istruttoria:

1. *L'intervento di progetto, relativo all'installazione dei pannelli fotovoltaici:*
 - a) *non ricade all'interno di un'area nucleo o di corridoio ecologico di cui agli articoli 26 e 27, o di altro tematismo oggetto di tutela o norma prescrittiva, così come indicato nelle Norme Tecniche del PTRC;*
 - b) *non è interessato dalla presenza di vincoli di cui all'art. 136 o di ambiti tutelati di cui all'art. 142 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004.*
2. *L'intervento di progetto, relativo alla realizzazione del cavidotto, parte in aereo (installazione di pali) e parte interrato (mediante tecnica TOC nei punti di intersezione con i corsi d'acqua e le infrastrutture lineari), per la connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico:*
 - a) *ricade all'interno dell'area nucleo e del corridoio ecologico regionale del fiume Adige, di cui agli articoli 26 e 27 delle Norme Tecniche del PTRC vigente;*
 - b) *alcune aree di scavo punti di scavo per TOC e scavi per cavo interrato ricadono in ambiti tutelati del fiume Adige (si segnala che in corrispondenza del limite della fascia tutelata in destra orografica viene localizzato lo scavo per la TOC) e canale Ceresolo, Naviglio Adigetto, di cui all'art. 142 comma 1, lettera c, del Dlgs. n. 42/2004;*
 - c) *le aree di scavo (cavo interrato) ricadono in ambito vincolato "STRADA PROVINCIALE ROVIGO - BADIA POLESINE" di cui all'art. 136, con DM 14/01/1959, così riconosciuto: "Le alberature insistenti sull'arteria stradale costituiscono un peculiare, cospicuo e caratteristico abbellimento naturale della zona avente valore estetico e tradizionale";*

Tutto ciò premesso, sulla base delle analisi effettuate, si ritiene che l'intervento di cui al punto 1) risulta essere coerente con i contenuti del PTRC vigente; per quanto attiene al punto 2), le opere risultano parzialmente coerenti con il PTRC e soggette ad autorizzazione paesaggistica.

Piano di gestione del rischio di alluvioni (P.G.R.A.)

Il proponente riferisce che l'area dove verrà realizzato il campo fotovoltaico non rientra nelle aree allagabili in nessuno dei tre scenari considerati dal Piano in analisi. Per quanto concerne invece l'elettrodotto, il tracciato attraversa aree allagabili con tempi di ritorno di 300 anni e con classe di rischio medio.

Piano di Assetto idrogeologico (P.A.I.)

Dall'analisi delle cartografie di Rischio e pericolosità, emerge che l'area di progetto rientra nelle aree P1 definite aree a pericolosità moderata, in quanto aree soggette a scolo meccanico e regolamentate dall'art. 14 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata - P1 delle NTA del Piano.

ALLEGATO
AL DECRETO N. 221 DEL 26-10-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Convenzionale

In riferimento al rischio idraulico individuato dal progetto di P.A.I., l'area di progetto non rientra in alcuna area definita dal Piano.

Vincoli

Vincolo idrogeologico

Il proponente dichiara che il progetto in esame non rientra all'interno di tale vincolo.

Vincolo paesaggistico

Il tracciato di elettrodotto attraversa il Fiume Adige, lo Scolo Ceresolo, il Fiume Adigetto e la strada provinciale Badia Polesine-Rovigo, S.R. 88, che sono sottoposti a vincolo paesaggistico. Tutti gli attraversamenti avvengono in TOC, senza interferire con i vincoli e le tutele dei corsi d'acqua. Anche l'attraversamento della S.R. 88 avverrà mediante TOC, in modo da non interferire con l'elemento tutelato.



Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 31 gennaio 2013

Secondo quanto riportato nel SIA, l'area di progetto non rientra nelle fattispecie per le aree non idonee all'installazione ed esercizio di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra in base a quanto riportato nella Deliberazione.

Rete Natura 2000 e Valutazione di Incidenza

Il proponente riferisce che l'elettrodotto di progetto attraversa, in interrato mediante TOC, il Fiume Adige in un tratto interessato dal sito SIC IT3210042 – *Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine*, appartenente alla

ALLEGATO ^{*}
AL DECRETO n. 55 del 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Convenzionale

Rete Natura 2000.

L'impianto fotovoltaico si trova nei pressi del medesimo sito SIC e nel raggio di 10 km non vi sono altri siti afferenti alla Rete Natura 2000.



QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Impianto fotovoltaico

Come riportato in premessa i lavori in progetto riguardano la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di circa 5,20 MWp, destinata a operare in parallelo alla rete elettrica di e-distribuzione. L'impianto sarà connesso alla rete elettrica nazionale con un cavo aerea in parte interrato e in parte in aereo, che prevede il collegamento in antenna alla CP LENDINARA.

Il sito presenta da un'estensione totale di circa 59.818,00 m², la superficie recintata sfruttata ai fini fotovoltaici è di 58.490 m² pertanto si prevede l'installazione di 9.438 moduli di potenza unitaria di 550 Wp.





ALLEGATO
AL. DECRETO N. 221
55
07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

I moduli fotovoltaici avranno orientamento a sud (azimut pari a 0°) e saranno posizionati con un'inclinazione di progetto di circa 25° rispetto all'orizzonte (tilt), su strutture fisse.

Le strutture metalliche di sostegno dei moduli saranno costituite da un sistema di vele di tipo bipalo che prevede: pali in acciaio zincato infissi nel terreno, traverse fissate al sostegno e longheroni per il fissaggio dei moduli (costituiti da profili in alluminio).




Inverter


Si prevede l'installazione di n. 2 inverter da 2.667 kVA, ognuno alloggiato in apposita cabina insieme al trasformatore e al quadro di media tensione.

Cabine elettriche

Per la connessione in rete dell'impianto fotovoltaico risulta necessario realizzare 2 cabine prefabbricate: la cabina MT utente (locale UTENTE) e la cabina di consegna (locale ENEL+locale MISURE).

La cabina MT utente avrà una struttura monoblocco costruita ed assemblata direttamente nello stabilimento di produzione, avrà una superficie utile complessiva di circa 13,89 m², dimensioni esterne 5,6 m x 2,48 m x 2,64 m (LxPxH).






La cabina di consegna sarà del tipo a pannelli componibili, trasportati singolarmente ed assemblati in cantiere e avrà una superficie utile complessiva di 16,62 m², dimensioni esterne 6,70 m x 2,48 m x 2,64 m (LxPxH).

Bacini di laminazione

Nel S.I.A. si legge che la valutazione di compatibilità idraulica relativa al progetto per la realizzazione del nuovo parco fotovoltaico ha richiesto il dimensionamento di due bacini di laminazione; il primo avrà una superficie di riferimento pari a 1,8 ha, mentre il secondo avrà una superficie di riferimento pari a 4,1 ha.

I volumi di invaso garantiti a laminare le portate in eccesso per i due bacini sono stati cautelativamente maggiorati, rispetto a quelli minimi riportati nella relazione di compatibilità idraulica (471,03 m³ per il Bacino 1 e 1150,98 m³ per il Bacino 2), e sono pari a 867,40 m³ per il Bacino 1 e 1717,60 m³ per il Bacino 2.



ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 55 del 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
 Supporto Giuridico e Contenzioso

Elettrodotto

Il proponente riferisce che l'impianto sarà connesso alla rete elettrica nazionale con un cavidotto di 10.006 m, di cui 6.424 m in interrato e 3.582 m in aereo, che attraverserà i Comuni di Badia Polesine (RO) e Lendinara (RO), terminando con un collegamento in antenna alla CP LENDINARA nel Comune di Lendinara (RO).

L'opera prevede l'attraversamento in sotterraneo del Fiume Adige, dello Scolo Ceresolo, dell'autostrada A31, della SR 88, del Fiume Adigetto e la linea ferroviaria Legnago-Rovigo.

Il tracciato è stato progettato tenendo in considerazione i vincoli e le tutele dettate dal PTCP della Provincia di Rovigo, infatti quest'ultimo risulta per più di 6 Km in cavo sotterraneo, al fine di evitare le interferenze presenti e legate prevalentemente ad alcuni elementi naturalistici di rilievo regionale e appartenenti alla rete ecologica.



ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 55 del 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
 Supporto Giuridico e Contenzioso





Figura 3-8 – Attraversamento A31

Per quanto riguarda l'attraversamento del Fiume Adige questo avverrà in T.O.C. per una lunghezza di circa 672 m, ad una quota non inferiore a 20 m dal fondo dell'alveo così come imposto dal Genio Civile, con buche per la T.O.C. poste ad una distanza superiore a 150 m dal piede dell'argine (vedi immagine sopra).

Anche gli attraversamenti dello Scolo Ceresolo, dell'autostrada A31, della SR 88, del Fiume Adigetto e della linea ferroviaria Legnago-Rovigo verranno effettuati mediante T.O.C.: l'attraversamento dell'Autostrada A31 avrà una di lunghezza di circa 185 m, quello del Fiume Adigetto circa 89 m, mentre la linea ferroviaria sarà attraversata con un T.O.C. di circa 64 m (vedi immagini accanto).



Figura 3-9 – Attraversamento fiume Adigetto

La profondità di posa, sia trasversale che longitudinale, su strade pubbliche (marciapiede escluso), in base al regolamento di esecuzione e adozione del nuovo codice della strada, sarà non inferiore a 1,0 m.

Per l'installazione della linea aerea invece si prevede l'impiego di sostegni a stelo unico, in lamiera saldata d'acciaio del tipo ottagonali e poligonali, infissi su blocchi di fondazione in calcestruzzo.



Figura 3-10 – Attraversamento linea ferroviaria Legnago-Rovigo

La nuova cabina di consegna sarà realizzata in elementi prefabbricati.

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

ALLEGATO
AL DECRET... 05 del 07-07-2022

Cronoprogramma dei lavori

Di seguito si riporta il cronoprogramma dei lavori per la costruzione del parco fotovoltaico così come desunto dal S.I.A.A..

I tempi necessari per la realizzazione dell'intervento sono circa 152 giorni naturali e consecutivi (circa 110 giorni lavorativi). Le maestranze coinvolte, per le sole lavorazioni manuali, saranno circa 15 unità.



Cronoprogramma piano di ripristino

Descrizione delle lavorazioni	CRONOPROGRAMMA DELLE OPERAZIONI DI DISMISSIONE E RIPRISTINO			
	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese
Rimozione Pannelli Fotovoltaici, componenti elettrici ed elettromeccanico				
Consegna a Gestore Autorizzato e Smistamento Componenti Riutilizzabili				
Rimozione strutture di sostegno pannelli e				
Consegna a Gestore Autorizzato e Conferimento a Discarica delle materiali				
Ripristino Vegetazionali				

AL DECRETO N. 55 del 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

Quadro economico

Le attività e gli investimenti previsti dal progetto sono di seguito riepilogati:

QUADRO ECONOMICO			
ITEM	DESCRIZIONE	POTENZA IMPIANTO FV [MW]	5,2
		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
COSTI DI REALIZZAZIONE PARCO FOTOVOLTAICO			
1	GENERATORE FOTOVOLTAICO		
	Moduli Fotovoltaici, cavi solari, passerelle e cablaggi fino agli inverter di stringa	1.196.000,00 €	
	Strutture di sostegno (infissione e montaggio)	260.000,00 €	
	Totale Generatore Fotovoltaico		1.456.000,00 €
2	BOP elettrico		
	inverter	130.000,00 €	
	Schalters di conversione e trasformazione, quadri MT, quadri BT in CC e AC, cavi energia e segnale nelle cabine elettroniche di supervisione, programmazione	416.000,00 €	
	Rete di terra e collegamenti equipotenziali interni al parco FV	52.000,00 €	
	Attività specialistica per Messa in servizio impianto fotovoltaico	104.000,00 €	
	Totale BOP Elettrico		702.000,00 €
3	BOP civile		
	Strade interne al parco FV	52.000,00 €	
	Sistemazione aree interne campo FV	52.000,00 €	
	Recinzione e sistemazione aree esterne	130.000,00 €	
	Piazzole e/o vasche in c/c per cabine di trasformazione ed edificio guardiano	26.000,00 €	
	Scavi, caviootti, pozzetti, stacchi, etc. interno al parco FV	78.000,00 €	
	Totale BOP Civile		338.000,00 €
4	Attività Speciali e Complementari a cura produttore		
	Verifica AdmT	3.000,00 €	
	Connettività ADSL	2.000,00 €	
	Opere di rimboscimento: realizzazione opere (piantumazione essenza arborea) perimetrali al campo FV	35.000,00 €	
	Totale Attività Speciali		40.000,00 €
5	Oneri della Sicurezza		
	Oneri della Sicurezza per l'esecuzione dell'opera	76.080,00 €	
	Totale Oneri della Sicurezza		76.080,00 €
TOTALE LAVORI			2.612.080,00 €
6	Spese tecniche		
	Spese tecniche per progettazione, iter autorizzativo, direzione lavori e sicurezza cantieri	104.483,20 €	
	Totale Oneri della Sicurezza		104.483,20 €
7	Imprevisti e arrotondamenti		
	Imprevisti e arrotondamenti	27.165,63 €	
	Totale Oneri della Sicurezza		27.165,63 €
TOTALE GENERALE			€ 2.743.728,83

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Nel quadro di riferimento ambientale il proponente descrive i potenziali impatti sulle seguenti componenti ambientali per le tre fasi di cantiere: costruzione, esercizio, dismissione.

- Atmosfera;
- clima acustico;
- suolo e sottosuolo;
- acque superficiali e sotterranee;
- vegetazione, fauna ed ecosistemi;
- paesaggio;
- elettromagnetismo;
- sistema socioeconomico e benessere.

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 55 del 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
 Supporto Giuridico e Contenzioso

Emissioni in atmosfera

Il proponente, in considerazione del tipo di attività previste e del contesto di intervento, ritiene che gli impatti sulla qualità dell'aria derivanti dalla fase di costruzione, esercizio e dismissione del progetto siano di bassa significatività e di breve termine in virtù del carattere temporaneo delle attività di cantiere.

Non sono previste pertanto né specifiche misure di mitigazione, né azioni permanenti. Tuttavia, al fine di contenere quanto più possibile le emissioni di inquinanti gassosi e polveri, durante la fase di costruzione saranno adottate norme di pratica comune e, ove richiesto, misure a carattere operativo e gestionale.

Per quanto riguarda la produzione di polveri, saranno adottate, ove necessario, idonee misure a carattere operativo e gestionale, quali:

- bagnatura delle gomme degli automezzi;
- umidificazione del terreno nelle aree di cantiere per impedire il sollevamento delle polveri, specialmente durante i periodi caratterizzati da clima secco;
- utilizzo di scivoli per lo scarico dei materiali;
- riduzione della velocità di transito dei mezzi.

Il proponente da ultimo evidenzia che gli impianti fotovoltaici durante il loro esercizio non producono emissioni in atmosfera, anzi, grazie al loro principio di funzionamento sono considerati a impatto zero, in ambito emissivo, soprattutto per quanto riguarda le emissioni di CO₂, responsabili dell'effetto serra.

Rumore

Costruzione impianto fotovoltaico

Le attività rumorose saranno associate esclusivamente alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

Il proponente riferisce che le attività di cantiere avranno luogo nel solo orario diurno, presumibilmente dalle 8:00 alle 19:00 di giorni feriali. Per evitare il sovraffollamento dell'area di montaggio dovuto alla compresenza di più imprese, è stato privilegiato lo sfasamento spaziale e/o temporale delle attività.

Nonostante le azioni intraprese per ridurre l'afflusso di automezzi, durante tutto il periodo di apertura del cantiere si verificherà comunque un aumento del flusso veicolare in ingresso ed in uscita all'area. Sarà pertanto realizzato un percorso che consenta ai mezzi di accedere al cantiere, scaricare il materiale e uscire in modo agevole.

Nel merito pertanto poiché il proponente ha valutato che in diverse fasi vi sarà la possibilità di superare il limite di riferimento dei 70 dB(A), dovrà essere effettuata la "domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento acustico per attività rumorosa a carattere temporaneo".

Costruzione elettrodotto

Nel SIA è riportato che vista la cospicua lunghezza della linea elettrica prevista in progetto, la valutazione di impatto acustico relativa alle fasi di cantiere per la rispettiva realizzazione è stata condotta mediante l'individuazione di fasce limite entro le quali è previsto il superamento del limite dei 70 dB(A) in facciata ai recettori.

All'interno di dette fasce vi è la possibilità di superare il limite di riferimento dei 70 dB(A) e in tal caso, come previsto dal regolamento precedentemente citato, dovrà essere effettuata la "domanda di autorizzazione in deroga ai limiti per attività rumorosa a carattere temporaneo".

Impatto acustico del traffico indotto

Il proponente afferma che il numero massimo di mezzi pesanti al giorno previsti è pari a 3, in prima approssimazione, ovvero circa 6 passaggi A/R. Ipotizzando il caso estremo in cui si concentri tutto il flusso in un'unica ora, si determina la circolazione di 3 veicoli pesanti A/R all'ora.

Tale traffico è in grado di garantire il rispetto dei limiti più restrittivi di classe III già alla distanza di 5 metri dal bordo carreggiata, così da non indurre, di per sé, impatti fuori norma nei confronti di nessuno dei primi frontisti.

Esercizio

ALLEGATO *A*
AL. DECRETO n. *85* del *07-07-2022*

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

Il proponente riferisce che in base alle verifiche riportate nel SIA è possibile considerare assolta positivamente la verifica dell'impatto relativo ai limiti differenziali e conseguentemente, a maggior ragione, quella dei limiti assoluti. Asserisce pertanto il pieno rispetto normativo del progetto, in riferimento alla fase di esercizio, sia in riferimento ai limiti assoluti, che differenziali.

Dismissione

La fase di dismissione può essere assimilata a quella di cantiere. Il proponente ritiene che si debba però considerare che dovrà essere effettuata una valutazione al momento della dismissione, in quanto la valutazione viene riferita ai ricettori presenti, che nell'arco del periodo di vita dell'impianto possono risultare diversi in numero e tipologia rispetto alla situazione attuale.

Suolo e sottosuolo

Costruzione impianto fotovoltaico

Il proponente ritiene che le potenziali interferenze attese in questa fase possono essere riconducibili a:

- alterazione dell'assetto morfologico esistente;
- consumo di materiale inerte;
- materiale di risulta proveniente dagli scavi;
- occupazione di suolo da parte dell'area di cantiere;
- contaminazione in caso di sversamento accidentale degli idrocarburi contenuti nei serbatoi di alimentazione dei mezzi di campo in seguito ad incidenti.

Nel merito il proponente ritiene che:

- non essendo stati riconosciuti allineamenti morfologici peculiari all'interno dell'area, è ragionevole ritenere che le attività di cantiere non determinino alterazioni alla morfologia del suolo e non risultino particolarmente invasive del sottosuolo alterandone l'assetto litologico;
- l'occupazione di suolo, date le dimensioni limitate del cantiere, non inducono significative limitazioni o perdite d'uso dello stesso. Il criterio di posizionamento delle apparecchiature sarà condotto con il fine di ottimizzare al meglio gli spazi, nel rispetto di tutti i requisiti di sicurezza. Si ritiene che questo tipo d'impatto sia di estensione locale. Limitatamente al perdurare della fase di costruzione l'impatto può ritenersi per natura di breve durata (152 giorni naturali e consecutivi);
- le operazioni che prevedono l'utilizzo di mezzi meccanici che potrebbero comportare sversamenti accidentali avranno una durata limitata e pertanto la durata di questo tipo di impatto è da ritenersi temporanea.

Costruzione elettrodotto

L'analisi sull'assetto morfologico ha evidenziato che la presenza della maggior parte degli elementi morfologici cartografati è ormai stata obliterata dall'attività antropica, con l'insediamento di nuclei abitativi e per le attività agricole in atto.

Gli attraversamenti del Fiume Adige e del Fiume Adigetto verranno realizzati con la trivellazione orizzontale controllata, non alterando quindi l'assetto morfologico superficiale presente in corrispondenza dei corsi d'acqua; per il Fiume Adige si prevede l'attraversamento in ortogonale ad una quota non inferiore a 20 m dal fondo dell'alveo così come imposto dal Genio Civile. Con la tecnologia T.O.C. verranno oltrepassati anche lo Scolo Ceresolo, l'autostrada A31, la SR 88 e la linea ferroviaria Legnago-Rovigo.

Considerate le ridotte dimensioni in sezione degli scavi in sotterraneo, mediamente circa il 20÷30% maggiori rispetto alle dimensioni del tubo di posa, è ragionevole ritenere che l'adozione di questa tecnologia 'no-dig' riduca notevolmente le interferenze sul suolo e sui terreni dell'immediato sottosuolo, rispetto a quanto normalmente accade con uno scavo tradizionale.

Esercizio

Il proponente ritiene che i potenziali impatti derivanti dalle attività di esercizio siano riconducibili a:

- occupazione del suolo da parte dei moduli fotovoltaici durante il periodo di vita dell'impianto;
- contaminazione in caso di sversamento accidentale degli idrocarburi contenuti nei serbatoi di alimentazione dei mezzi di campo in seguito ad incidenti.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 55 del 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

Date però le dimensioni limitate dell'area di progetto, ritiene che ciò non induca significative limitazioni o perdite d'uso del suolo stesso, inoltre evidenzia che l'area ove sarà ubicato l'impianto fotovoltaico è già prevalentemente inserita come area produttiva all'interno della pianificazione comunale, pertanto ritiene che il progetto non determini una sottrazione di suolo destinato ad altri usi.

Relativamente al secondo punto si rimanda a quanto precedentemente già riportato.

Dismissione

Gli impatti potenziali sulla componente suolo e sottosuolo derivante dalle attività di dismissione sono assimilabili a quelli previsti nella fase di costruzione.

Il proponente ricorda che l'elettrodotto MT di collegamento, la cabina di consegna e i relativi impianti interni, saranno dichiarati inamovibili e di pubblica utilità, entreranno quindi a far parte della rete di distribuzione di energia di E-distribuzione, ragion per cui non è prevista la loro dismissione.

Acque superficiali e sotterranee

Costruzione impianto fotovoltaico

Il proponente ritiene che i potenziali impatti legati alle attività di costruzione siano i seguenti:

- utilizzo di acqua per le necessità di cantiere;
- interferenza con il reticolo idrografico superficiale e con gli acquiferi;
- contaminazione in caso di sversamento accidentale degli idrocarburi contenuti nei serbatoi di alimentazione dei mezzi di campo in seguito ad incidenti.

Il consumo di acqua per necessità di cantiere è strettamente legato alle operazioni di bagnatura delle superfici, al fine di limitare il sollevamento delle polveri prodotte dal passaggio degli automezzi sulle piste di cantiere; per questo il proponente ritiene che l'impatto sia di breve termine, di estensione locale ed entità non significativa.

Le aree oggetto di intervento inoltre non saranno pavimentate/impermeabilizzate in fase di cantiere, consentendo quindi il naturale drenaggio delle acque meteoriche nel suolo.

In merito all'ultimo punto il proponente riferisce che le modalità di gestione che verranno applicate ai sensi della normativa vigente permettono di ritenere che non vi siano rischi specifici per l'ambiente idrico superficiale / sotterraneo.

Costruzione elettrodotto

Il proponente ritiene che i potenziali impatti legati alla posa dei tralicci e agli scavi lineari per la posa dei cavi interrati riguardano:

- interferenza con il reticolo idrografico superficiale e con gli acquiferi;
- contaminazione in caso di sversamento in seguito ad incidenti.

Nel merito il proponente ritiene che vista la tecnologia scelta, la distanza dai corpi arginali delle buche di lancio e arrivo e le profondità raggiunte le attività di cantiere sono ininfluenti nei riguardi dei due corsi d'acqua attraversati.

Per quanto concerne le fondazioni dei tralicci ritiene che le stesse non interferiscano con la prima falda sotterranea, la quale è posta a maggiore profondità rispetto a quelle interessate dal progetto.

Relativamente al secondo punto si rimanda a quanto precedentemente già riportato.

Esercizio

Relativamente all'impianto fotovoltaico, per la fase di esercizio i possibili impatti individuati sono i seguenti:

- utilizzo di acqua per la pulizia dei pannelli;
- aumento della impermeabilizzazione;
- contaminazione in caso di sversamento accidentale degli idrocarburi contenuti nei serbatoi di alimentazione dei mezzi di campo in seguito ad incidenti.

In merito al consumo della risorsa idrica il proponente riferisce che sull'impianto in progetto si può stimare un

ALLEGATO 55
AL DECRETO n. 55 del 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Convenzionale

consumo di pochi metri cubi di volumi complessivi (all'incirca $14 \div 15 \text{ m}^3/\text{anno}$) per cicli di lavaggio che avverranno mediamente 1 volta l'anno con l'utilizzo di acqua addolcita priva di detergente.

Data la quantità dei volumi utilizzati per la pulizia dei pannelli ritiene che l'impatto sia temporaneo, di estensione locale e di entità non riconoscibile.

Relativamente all'aumento dell'impermeabilizzazione si legge che gli accorgimenti tecnici adottati, realizzazione di due bacini di laminazione, permetteranno di garantire il rispetto di invarianza idraulica, pertanto, l'impatto per l'aumento di impermeabilizzazione si annulla.

Relativamente al terzo punto si rimanda a quanto precedentemente già riportato.

Dismissione

Per la fase di dismissione i possibili impatti individuati sono i seguenti:

- utilizzo di acqua per le necessità di cantiere;
- contaminazione in caso di sversamento accidentale degli idrocarburi contenuti nei serbatoi di alimentazione dei mezzi di campo in seguito ad incidenti.

Le valutazioni sono analoghe a quelle della fase di costruzione del cantiere.

Flora, vegetazione e fauna

Costruzione impianto fotovoltaico

Il proponente riferisce che in relazione alla tipologia di vegetazione interferita e in funzione dell'allontanamento temporaneo dell'eventuale fauna stanziale presente, l'impatto sulla componente sia trascurabile.

L'inquinamento acustico che interesserà la fauna locale è rimandabile unicamente alle attività rumorose associate primariamente alle fasi di cantiere, oltre al traffico lungo la viabilità di accesso. Il disagio sarà da considerarsi relativo in quanto limitato alla sola fase diurna. Il numero di macchinari impiegati contemporaneamente sarà limitato, oltre che, naturalmente, transitorio poiché legato esclusivamente alla fase di cantiere. Il momento di massimo disturbo sarà limitato a tempi brevi in quanto si ricorda che l'intervento avrà la durata massima di 5 mesi complessivi.

Il proponente ritiene inoltre che non sussistano fattori impattanti sull'ambiente idrico e conseguentemente sulle componenti biotiche ivi presenti.

Costruzione elettrodotto

Il proponente riferisce che una prima potenziale interferenza con la vegetazione esistente è data dall'attraversamento dello Scolo Boscovecchio con linea aerea che intercetta un filare arboreo a prevalenza di pioppo nero, e una seconda potenziale interferenza è riscontrabile immediatamente a sud di Via Sabbioni Bassi, in Comune di Lendinara, laddove la linea aerea intercetta un filare di salici mantenuti ceduti a capitozza.

In riferimento all'attraversamento della strada "Rodigina" (SR 88) sottoposta a vincolo paesaggistico (ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004) per le alberature presenti lungo l'arteria stradale, il progetto prevede l'attraversamento mediante TOC senza interferire con l'asse stradale.

Le specie che possono risentire della realizzazione di questi interventi sono principalmente gli uccelli e la fauna invertebrata fossoria presente nel suolo. Per quanto riguarda la realizzazione degli scavi, il proponente ritiene che gli impatti siano irrilevanti per avifauna ed erpetofauna, in quanto l'intervento è limitato sia nel tempo, sia nello spazio, e permette alle specie di spostarsi altrove senza essere soggette a impatti negativi.

Esercizio impianto fotovoltaico

Com'è noto gli impianti fotovoltaici durante il loro esercizio non producono emissioni in atmosfera. Essi vengono definiti a impatto zero soprattutto per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica.

Per quanto riguarda invece l'interazione dei pannelli fotovoltaici con l'avifauna, si evidenzia che la posizione degli stessi è inclinata; essendo assemblati su una cornice ben visibile il proponente ritiene che il rischio associato allo scontro con l'avifauna sia ridotto.

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 221 DEL 26-10-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

Non meno importanti, per la tutela della biodiversità, sono gli impatti provocati agli insetti: essi vengono attratti dalla luminosità delle superfici, fino ad avvicinarsi ad un punto tale da non riuscire più a sottrarsi alle elevate temperature che caratterizzano l'impianto, venendo bruciati.

Un ulteriore impatto potenziale può essere connesso al fenomeno "*confusione biologica*" ed è dovuto all'aspetto generale della superficie dei pannelli di un campo fotovoltaico, che nel complesso risulta simile a quello di una superficie lacustre.

Per quanto riguarda il possibile fenomeno di "abbagliamento" il proponente ritiene che vista l'inclinazione contenuta dei pannelli (pari a 25° di tilt), sia poco probabile un fenomeno di abbagliamento per gli impianti posizionati su suolo nudo, considerato inoltre che i nuovi sviluppi tecnologici per la produzione delle celle fotovoltaiche fanno sì che aumentando il coefficiente di efficienza delle stesse diminuisca ulteriormente la quantità di luce riflessa e conseguentemente la probabilità di abbagliamento.

Nel SIA si legge inoltre che per quanto concerne l'impatto potenziale dovuto alla variazione del campo termico nella zona di installazione dei moduli durante la fase di esercizio, si può affermare che ogni pannello fotovoltaico genera un campo termico; questo comporta la variazione del microclima sottostante i pannelli ed il riscaldamento dell'aria durante le ore di massima insolazione dei periodi più caldi dell'anno. Vista la natura intermittente e temporanea del verificarsi di questo impatto potenziale si ritiene che lo stesso sia temporaneo, locale e di entità non riconoscibile.

Il proponente ritiene inoltre di sottolineare un aspetto positivo legato alla presenza dei pannelli fotovoltaici: come riportato da un recente studio tedesco (*Solarparks – Gewinne für die Biodiversität*) pubblicato dall'associazione federale dei mercati energetici innovativi (*Bundesverband Neue Energiewirtschaft*), le installazioni solari a terra formano un ambiente favorevole e sufficientemente "*protetto*" per la colonizzazione di diverse specie, alcune anche rare che difficilmente riescono a sopravvivere sui terreni troppo sfruttati, o su quelli abbandonati e incolti. I parchi fotovoltaici, evidenziano i ricercatori nella nota di sintesi del documento, possono perfino "*aumentare la biodiversità rispetto al paesaggio circostante*".

Esercizio elettrodotto

La realizzazione delle linee elettriche aeree, riferisce il proponente, può invece avere effetti negativi sulle numerose specie di avifauna censite nell'area. Gli uccelli, nidificanti e stanziali, possono così essere soggetti a elettrocuzione o collisione.

Tuttavia, le linee aeree sono realizzate con cavi Elicord che sono inoltre isolati appositamente per risolvere completamente il problema dell'elettrocuzione, mitigando inoltre il rischio di collisione grazie all'aumentata visibilità dei conduttori e alla minore barriera da essi creata; il proponente ritiene pertanto che non sussistano impatti negativi nei confronti dell'avifauna.

Dismissione

Si ritiene che i potenziali impatti legati alle attività di dismissione dell'impianto fotovoltaico siano gli stessi legati alle attività di accantieramento previste per questa fase, ad eccezione del rischio di sottrazione di habitat d'interesse faunistico. I potenziali impatti sono pertanto riconducibili a:

- aumento del disturbo da parte dei mezzi di cantiere;
- rischio di collisione di animali selvatici da parte dei mezzi di cantiere.

Per quanto riguarda l'aumento del disturbo antropico legato alle operazioni di dismissione, considerata la durata di questa fase del progetto, l'area interessata e la tipologia di attività previste, il proponente ritiene che questo tipo di impatto sia temporaneo, locale e non riconoscibile.

Relativamente all'uccisione di fauna selvatica durante la fase di dismissione potrebbe verificarsi principalmente a causa della circolazione di mezzi di trasporto sulle vie di accesso all'area di Progetto. Alcuni accorgimenti progettuali, quali la recinzione dell'area di cantiere ed il rispetto dei limiti di velocità da parte dei mezzi utilizzati, saranno volti a ridurre la possibilità di incidenza di questo impatto.

Ecosistemi

L'impianto fotovoltaico di progetto può concorrere ad aumentare la frammentazione ambientale degli agroecosistemi presenti nell'area di studio.

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 55 DEL 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

Il proponente nel merito ritiene che il degrado e la perdita di habitat di interesse faunistico rappresentano un impatto potenziale legato principalmente alle attività di cantiere previste dal progetto. L'occupazione di suolo agricolo costituisce una forma di frammentazione temporanea, fino alla dismissione dell'impianto e la conseguente restituzione dell'area alla destinazione originaria. L'elettrodotto di progetto rappresenta una, seppur minima, potenziale barriera ecologica rispetto agli spostamenti dell'avifauna legata agli ambienti fluviali. Nel complesso il proponente ritiene l'impatto sulla componente ecosistemi di lieve entità e reversibile.

Paesaggio e sistema insediativo

Fase di cantiere

Il proponente riferisce che la fase di realizzazione dell'impianto comporta l'occupazione del territorio da parte del cantiere e delle opere ad esso funzionali, generando un'intrusione visuale a carico del territorio medesimo.

Considerato però che l'intervento verrà realizzato in circa 5 mesi ritiene che la durata complessiva del cantiere è tale da rendere questo impatto temporaneo e locale.

Fase di esercizio

Nel SIA si riporta che per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico, lungo tutti i confini dell'area le visuali statiche o dinamiche sono protette da vegetazione prevista dalla mitigazione di progetto (siepe perimetrale); inoltre non apportando modifiche sostanziali in morfologia del terreno o volumetrie delle opere progettate, l'impianto di progetto può ritenersi a impatto visivo trascurabile.

All'uopo il proponente ha prodotto alcuni fotoinserimenti previsionali dell'impianto in oggetto da cui evince che lo stesso non risulta percepibile visibilmente dalla viabilità principale.

Dismissione

Il proponente riferisce che per il caso in esame i pannelli fotovoltaici verranno smantellati al termine del loro ciclo vitale, presumibilmente dopo 30 anni, potrà invece rimanere la siepe arboreo-arbustiva, elemento qualificante nel territorio.

Campi elettromagnetici

Fase di cantiere

Nel SIA si legge che un potenziale impatto negativo è rappresentato dal rischio di esposizione al campo elettromagnetico esistente in sito dovuto alla presenza di fonti esistenti e di sottoservizi. I potenziali recettori individuati sono solo gli operatori impiegati come manodopera per la fase di allestimento dei moduli fotovoltaici, la cui esposizione sarà gestita in accordo con la legislazione sulla sicurezza dei lavoratori, mentre non sono previsti impatti significativi sulla popolazione riconducibili ai campi elettromagnetici.

Fase di esercizio

Il proponente richiama la "Relazione Campi elettromagnetici" nelle cui conclusioni si riporta che per i cavidotti MT non vi saranno né all'interno delle fasce di rispetto individuate né delle immediate vicinanze luoghi destinati alla permanenza di persone per oltre 4 ore/giorno. Non vi saranno nelle immediate vicinanze aree accessibili a persone diverse dagli addetti professionalmente esposti. A conferma di ciò la zona delimitata dalla D.P.A. risulterà interna alla recinzione di delimitazione del parco fotovoltaico.

Per quanto riguarda la cabina di consegna riferisce che non vi saranno né all'interno delle fasce di rispetto individuate né delle immediate vicinanze luoghi destinati alla permanenza di persone per oltre 4 ore/giorno.

Il proponente conclude infine affermando che i punti in cui si può riscontrare un valore di induzione magnetica superiore a $3 \mu T$ sono soltanto quelli in prossimità del cavidotto in una fascia larga 2 m rispetto all'asse. Si può pertanto escludere la presenza di ricettori sensibili in una fascia così ristretta. Gli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 08/07/2003 si possono quindi ritenere soddisfatti posando i cavidotti almeno a 1,2 m dal piano di calpestio e lasciando una fascia di rispetto di 2 m dall'asse del cavidotto. Per quanto riguarda le cabine, l'area compresa nelle fasce di rispetto (DPA) non comprende luoghi destinati alla permanenza di persone per più di 4 ore/giorno, mentre le aree con valori di induzione magnetica maggiori di 10 e 100 T sono accessibili solo a personale autorizzato e solo per le attività di manutenzione che spesso avvengono in assenza di tensione.

AL. DECRETI 55 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

Relativamente all'elettrodoto il proponente riferisce che il progetto prevede esclusivamente l'utilizzo di cavi MT tripolari cordati ad elica visibile sia aerei che interrati, per i quali la metodologia di calcolo di cui al D.M. 29/05/2008 non è applicabile.

Dismissione

Il proponente ritiene che durante la fase di cantiere un potenziale impatto negativo è rappresentato dal rischio di esposizione al campo elettromagnetico esistente in sito dovuto alla presenza di fonti esistenti e di sottoservizi (impatto diretto). I potenziali recettori individuati sono solo gli operatori impiegati come manodopera per la fase di allestimento dei moduli fotovoltaici, la cui esposizione sarà gestita in accordo con la legislazione sulla sicurezza dei lavoratori, mentre non sono previsti impatti significativi sulla popolazione riconducibili ai campi elettromagnetici.

Sistema socio-economico e beni materiali

Nel SIA si legge che la realizzazione del progetto potrà indurre in generale un impatto di valenza positiva sull'assetto economico e produttivo dell'area, trattandosi di un'attività che produrrà un reddito diretto e indotto, senza contare la riduzione delle emissioni gassose generate dalla produzione di energia elettrica da fonte solare.

Salute pubblica

Fase di cantiere

Il proponente prevede che gli impatti potenziali sulla salute pubblica derivanti dalle attività di realizzazione del Progetto siano collegati principalmente a:

- potenziali rischi per la sicurezza stradale;
- salute ambientale e qualità della vita.

Per quanto riguarda i potenziali impatti sulla sicurezza stradale il proponente ritiene che considerata la durata del cantiere per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico tale impatto avrà durata a breve termine ed estensione locale.

Relativamente ai potenziali impatti sulla qualità della vita il proponente riferisce che la magnitudo degli impatti connessi ad un possibile peggioramento della qualità dell'aria rispetto allo stato attuale risulta trascurabile.

Fase di esercizio

Il proponente ritiene che gli impatti generati dai campi elettrici e magnetici associati all'esercizio dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse portano a un rischio di esposizione per la popolazione residente non significativo, senza contare l'impatto positivo (beneficio) sulla componente aria, e conseguentemente sulla salute pubblica, per il notevole risparmio di emissioni di gas ad effetto serra e macro inquinanti, rispetto a quanto si avrebbe con la produzione di energia mediante combustibili fossili tradizionali.

Dismissione

Per la fase di dismissione si prevedono potenziali impatti sulla salute pubblica simili a quelli attesi durante la fase di costruzione.

Misure di mitigazione

Il proponente al fine di garantire il corretto inserimento paesaggistico del progetto realizzerà siepi arbustive perimetrali sulle aree di massima visuale, per limitare la visibilità senza precludere il funzionamento dei pannelli. Le siepi saranno articolate lungo i lati perimetrali e saranno posizionate internamente alla recinzione o all'esterno sempre su area di proprietà.

Per realizzare quanto sopra si legge nel SIA che saranno utilizzate specie autoctone locali; le aree scoperte interne agli impianti, a seguito dell'attività di cantiere, saranno inerbite a integrazione con miscele di specie erbacee autoctone, in modo da garantire la presenza di un cotico erboso differenziato sia nell'esplorazione del suolo, che nello sviluppo fogliare, per facilitare il drenaggio e la traspirazione delle acque meteoriche, limitando i fenomeni di ruscellamento. Le specie invece impiegate nelle piantumazioni, saranno scelte tra quelle autoctone adatte agli interventi di mitigazione e ripristino in campo aperto.

ALLEGATO ^A
 AL DECRETO n. 55 del 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
 Supporto Giuridico e Contenzioso

OSSERVAZIONI E PARERI

Entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non sono pervenute osservazioni.

Sono pervenuti i seguenti pareri:

- Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, nota n. 529292 del 11/11/2021;
- Aeronautica Militare – comando 1^a Regione Aerea, nota n. 566016 del 02/12/2021;
- Comando Forze Operative Nord, nota n. 586262 del 16/12/2021, n. 20999 del 18/01/2022;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali, nota n. 6812 del 10/01/2022;
- Direzione Uffici Territoriali per il dissesto Idrogeologico – Genio Civile di Rovigo, nota n. 21564 del 19/01/2022;
- Direzione Uffici Territoriali per il dissesto Idrogeologico – Genio Civile di Padova, nota n. 32550 del 25/01/2022;
- RFI Rete Ferroviaria Italiana, nota n. 36562 del 26/01/2022;
- Provincia di Padova, nota n. 47548 del 02/02/2022;
- Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, nota n. 61957 del 10/02/2022;
- Comune di Masi (PD), nota n. 67157 del 14/02/2022;
- Ulss 6 Euganea, nota n. 68725 del 15/02/2022;
- Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, nota n. 100008 del 03/03/2022;
- Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, nota n. 143387 del 29/03/2022;
- Provincia di Padova, nota n. 229986 del 19/05/2022;
- Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, nota n. 238696 del 25/05/2022;
- Ministero della Cultura Segretariato Regionale per il Veneto, nota n. 243385 del 27/05/2022;
- Provincia di Rovigo, nota n. 244613 del 30/05/2022;
- Ulss 6 Euganea, note n. 248597 del 31/05/2022 e n. 267240 del 14/06/2022;
- Provincia di Rovigo, nota n. 256398 del 07/06/2022;
- Società A4 Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova S.p.A., nota n. 267240 del 14/06/2022.

In particolare si riporta il parere espresso dal Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, secondo cui la stessa *esprime parere contrario alla realizzazione dell'Impianto di Produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Masi" per le seguenti motivazioni: il proposto campo fotovoltaico, pur ricadente in ambito contermine ad ambito tutelato, ai sensi dell'art. 12 comma 3-bis del D.Lgs. n. 387/2003, influenza in maniera negativa il paesaggio rurale su cui si colloca, paesaggio quest'ultimo indissolubilmente legato al fiume, alla sua evoluzione, e dal punto di vista morfologico che storico/umano (si pensi ai processi di bonifica che hanno di fatto costituito questo territorio); sia per quanto riguarda l'orientamento dei pannelli, totalmente in contrasto con la morfologia del sistema dei campi esistenti, collocati per ragioni puramente pratiche in direzione sud/nord senza alcuna relazione/mitigazione con il paesaggio rurale circostante; sia per quanto riguarda la percezione del nuovo campo fotovoltaico dal fiume e dai suoi argini, introducendo un elemento di notevole estensione che ha un impatto rilevante sulle viste di insieme del paesaggio rurale tipico circostante; Sia dal punto di vista della percezione dalle immediate vicinanze, in alcun modo mitigata dalle proposte fasce mitigative, incapaci per tipologia ed estensione, a permeare dall'intorno la vista del medesimo campo. Nel complesso l'intervento introduce una sequenza estensiva di elementi detrattori del paesaggio d'insieme, inaccettabili dal punto di vista paesaggistico, percettivamente rilevanti e dequalificanti un territorio a vocazione rurale.*

Nel medesimo parere la Soprintendenza inoltre ribadisce che: [...] qualora il progetto proposto fosse modificato secondo le indicazioni di seguito descritte, potrà essere valutato favorevolmente da questo Ufficio: si ritiene doveroso segnalare che un impianto fotovoltaico di tali dimensioni e portata, risulti paesaggisticamente accettabile se collocato in luoghi già compromessi dal punto di vista paesaggistico, (quali

ALLEGATO A
AL TRIBUNALE DI SS 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

aree artigianali e industriali dismesse, aree artigianali o industriali esistenti), avendo cura di valutare con attenzione le eventuali fasce mitigative necessarie in caso di collocazione a margine di aree agricole e rurali.

RICHIESTA INTEGRAZIONI CTR 23/03/2022

Il Comitato Tecnico regionale, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha deciso di richiedere al proponente le integrazioni di seguito riportate al fine della prosecuzione dell'istruttoria.

Impatto acustico

Il proponente ha presentato la valutazione previsionale di impatto acustico. Dalla scheda tecnica relativa al sistema "sunny central up", si osserva che il tecnico utilizza il dato di livello di pressione sonora indicata in prossimità della sorgente per valutare il livello sonoro in prossimità del ricettore utilizzando la formula di attenuazione con la distanza. Il valore di 67 dB(A) è ipotizzato essere rilevato a 3 m dalla sorgente. Tuttavia, nelle pagine successive della scheda tecnica citata viene in realtà specificato che il valore è stato rilevato a 10 m di distanza. Pertanto, si chiede al proponente che le valutazioni proposte vengano modificate o che venga acquisito un valore sperimentale alternativo.

Illuminazione

Relativamente all'inquinamento luminoso, il proponente chiarisca se l'opera in oggetto comprende l'installazione di un impianto di illuminazione. Nel caso in cui la ditta intenda realizzare l'impianto, il proponente dovrà integrare la documentazione presentata con i documentati attestanti la conformità e il rispetto della Legge regionale 17/09 e delle normative in materia, secondo le Linee Guida Arpav reperibili al seguente link: <https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1/>.

Terre e rocce

Il proponente ha presentato il piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo. Si chiede di integrare la documentazione secondo quanto indicato:

1. Per quanto riguarda i volumi di scavo dell'elettrodotto, il proponente afferma di riutilizzare tutto il materiale nel sito di produzione. Tuttavia, si osserva che circa 1000 m³ sono generati dalla TOC (trivellazione orizzontale controllata), che in genere produce delle eccedenze, di cui il proponente non ha approfondito la gestione.
Si chiede quindi di integrare la documentazione chiarendo in che modo verranno gestite eventuali volumetrie in eccedenza. Trattandosi di cantiere di piccole dimensioni, si ricorda al proponente che potrà comunque gestire tali eccedenze come sottoprodotti fuori dal sito di produzione, presentando la Dichiarazione di utilizzo ai sensi degli artt. 20-21 del D.P.R. n. 120/2017. Tuttavia, nel caso in cui la ditta prevedesse un riutilizzo fuori sito, l'accertamento dei requisiti di sottoprodotto dovrà essere effettuato prima dell'inizio degli scavi, salvo eventuali accertamenti in corso d'opera a seguito dell'utilizzo di additivi per l'attività di scavo.
2. Si chiede di presentare una planimetria con la localizzazione dei campioni, indicando inoltre per quali campioni verranno analizzati anche gli IPA.
3. Si chiede al proponente di correggere le indicazioni relative all'unità deposizionale in cui ricade l'area di progetto, in quanto si riscontra che l'area ricade nell'unità deposizionale dell'Adige e non del Po come indicato nel piano preliminare di utilizzo. Si ricorda quindi che per l'unità deposizionale dell'Adige, il valore di fondo dell'arsenico è superiore alle C.S.C. (Colonna A) Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Mitigazione

Nello Studio di Impatto Ambientale alla pagina 83 si riporta quanto segue:

"Al fine di garantire il corretto inserimento paesaggistico del progetto, saranno realizzate siepi arbustive perimetrali [...]. Saranno utilizzate specie autoctone locali. Le aree scoperte interne agli impianti, a seguito dell'attività di cantiere, saranno inerbite ad integrazione con miscele di specie erbacee autoctone [...]. Le specie invece impiegate nelle piantumazioni, sono scelte tra quelle autoctone adatte agli interventi di

ALLEGATO 4
AL. DECRETO N. 55 del 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Convenzionale

mitigazione e ripristino in campo aperto, come richiesto dalla Regione Veneto."

La scelta di adottare specie autoctone locali risulta appropriata e si osserva la mancanza della definizione della composizione di specie del miscuglio per l'inerbimento e delle siepi arbustive perimetrali, al fine di valutarne la coerenza ecologica. Si richiede pertanto di integrare riportando la composizione di specie del miscuglio per l'inerbimento e della piantumazione arbustiva.

Vinca

Lo studio per la valutazione di incidenza da compilarsi ai sensi del paragrafo 2 della D.G.R. n. 1400/2017 deve essere integrato con i dati in formato vettoriale (ora assenti) relativi agli elementi trattati al punto 2.1 e 2.3 della selezione preliminare in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

Per quanto riguarda i dati in formato vettoriale relativi agli elementi trattati al punto 2.1, 2.3 della selezione preliminare, dovranno risultare rispondenti alle disposizioni di seguito riportate (fornendo altresì il relativo metadato):

- per gli elementi trattati al punto 2.1, rappresentando tutti gli elementi del progetto mediante adeguata primitiva geometrica che risulti essere congrua rispetto all'entità da rappresentare, gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico;
- per gli elementi trattati al punto 2.3, derivante dal massimo involucro dei fattori di cui al punto 2.2 della selezione preliminare, comprensivo degli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza.

Il metadato deve essere predisposto secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011", per la cui compilazione si può far riferimento al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati>.

Al fine di consentire l'acquisizione dei dati vettoriali richiesti, prima della trasmissione a mezzo PEC, si suggerisce di convertire i file *.shp in formato *.gml e successivamente modificare "manualmente" l'estensione in formato *.txt.

In aggiunta a sopra, poiché mancanti, dovranno essere fornite anche le dichiarazioni di cui agli allegati F e G della predetta deliberazione regionale.

Va osservato, inoltre, che lo studio per la valutazione di incidenza non è pienamente conforme con le disposizioni della D.G.R. n. 1400/2017, con particolare riferimento al percorso metodologico che porta alla valutazione conclusiva dovendo essere adeguatamente supportata nel merito da specifiche argomentazioni e su come questo Progetto non incida sugli obiettivi di conservazione preposti. Ciò dipende dalla riscontrata mancata coerenza tra le fasi 2, 3 e 4 della selezione preliminare rispetto all'individuazione di quegli elementi oggetto di tutela del sito della rete Natura 2000 che possono subire degli effetti (rispetto all'ambito di influenza definito) e la relativa valutazione di tali effetti. In tal senso si rammenta che la vulnerabilità degli habitat e delle specie presenti nell'area di analisi va analizzata rispetto ai fattori di perturbazione che (nel tempo e nello spazio) possono influenzare il relativo grado di conservazione. Le valutazioni andranno riferite non solo alle caratteristiche intrinseche di ciascun habitat e specie ma anche al loro coinvolgimento rispetto a ciascuno dei fattori perturbativi e relativi effetti. L'elemento tutelato quindi non è vulnerabile all'intervento previsto dal Progetto solamente qualora l'effetto non lo possa raggiungere. Pertanto è necessario provvedere all'aggiornamento dello studio, anche in riferimento alle seguenti indicazioni:

- a. per l'identificazione e la misura completa ed esaustiva dei fattori di perturbazione attesi di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017, siano considerate tutte quelle situazioni derivanti dal Progetto che producono un effetto ancorché questo non coinvolga gli elementi oggetto di tutela, ovvero escludendo solo quelli dell'allegato B che non risultano effettivamente attinenti; per ciascuno di essi è richiesta la misura dei parametri descrittivi del fattore fornendo un dato quantitativo. Per i codici identificati con le lettere A, B, C, D, E, F, G e J, sia riportato esclusivamente il perimetro dove il fattore è atteso e, quando pertinente, la misura di tutti i rimanenti parametri: durata, magnitudine-intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento. Per i fattori della categoria H, il dato quantitativo corrispondente ai valori di massima influenza, se non definito sulla base di modelli scientifici accreditati (e quindi con esplicito e documentato riferimento), sia calcolato sulla base di quanto consentito dalle norme ambientali vigenti (principio di precauzione) e in riferimento ai valori

ALLEGATO A
 AL. DECRETTO N. 221 del 26-10-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
 Supporto Giuridico e Contenzioso

di fondo. Inoltre, per ciascuno dei fattori della categoria H sia riportato l'elenco di tutti i fattori di cui alle lettere A-G e J che li hanno determinati e la relazione con le eventuali precauzioni assunte dal progetto;

- b. ai fini dell'analisi di cui al punto 3.1 della selezione preliminare, gli habitat e le specie dei siti della rete Natura 2000 interessati sono da individuare in quanto localizzati all'interno dell'area di analisi, oppure in quanto l'area di analisi interessa ambiti in cui possono essere presenti popolazioni di specie per le quali è dimostrata una diretta connessione con tali siti. Rispetto alle più recenti conoscenze scientifiche, opportunamente citate, devono essere descritti gli habitat e le specie presenti esclusivamente all'interno dei limiti dell'area di analisi, tenuto conto della specificità dei luoghi interessati;
- c. per tutte le entità presenti nell'area di analisi (punto 3.1 della selezione preliminare) devono essere argomentati i criteri riportati per tale fase nella D.G.R. n. 1400/2017 e in particolare modo deve essere espresso il grado di conservazione sulla base della definizione del valore locale di ciascun sottocriterio che lo compone (in accordo con la decisione 2011/484/UE, attraverso l'esplicitazione dei caratteri biotici e abiotici per tutti gli ambienti effettivamente riscontrabili) prendendo a riferimento tutti gli ambienti che sono oggetto del Progetto in questione. Per le specie, pertanto, le motivazioni devono essere verificate in relazione alla fenologia, ovvero all'idoneità degli ambienti (che vanno in primis circoscritti agli areali specifici di tutti i singoli interventi prospettati nel Progetto e poi ricondotti ad una visione d'insieme);
- d. per la fase 3.4 della selezione preliminare sia quantificato e motivato, per ciascun habitat e specie e sulla base di evidenze scientifiche comprovabili e con metodi coerenti rispetto agli effetti individuati, se l'effetto sia negativo e se l'effetto sia significativo (qualora il grado di conservazione all'interno dell'area di analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del progetto). È richiesto che sia resa esplicita l'entità della variazione del grado di conservazione (per ciascun sottocriterio per i quali è descritta esplicitamente la variazione nei suoi parametri essenziali) e che la valutazione, organizzata per ciascun habitat e specie, sia supportata dall'esplicita evidenza del contributo di ciascun fattore responsabile dell'alterazione nella quantificazione della variazione del suddetto grado di conservazione;
- e. per la fase 4 della selezione preliminare siano riportate tutte le parti previste, comprensiva la dichiarazione firmata del professionista.

In assenza di tali documenti e file non sarà possibile procedere con l'istruttoria dell'istanza. I suddetti elaborati dovranno essere trasmessi in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), a mezzo PEC e firmati dal dichiarante con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09. Nelle more di applicabilità di quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, tale documentazione può essere acquisita in forma cartacea, debitamente firmata, accompagnata comunque necessariamente da un supporto digitale.

Modulistica

L'allegato A – Elenco Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o dell'impianto da acquisire e richiesti con l'istanza, ai sensi dell'art. 27-bis c.1 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., risulta incompleto in quanto mancante dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali – Ufficio Territoriale Bologna, relativamente all'attraversamento, da parte dell'elettrodotto, del tratto km 4+155 circa – foglio 2 mappale 249 – della A31 e in via Ca' Mignola Nuova.

Il proponente dovrà presentare un nuovo Allegato A – Elenco Autorizzazioni aggiornato e conseguentemente anche un nuovo Avviso WEB compilato con l'autorizzazione mancante.

Aspetti autorizzativi

- integrare la Relazione Tecnica Generale con gli allegati nn. 1 e 2 richiamati nella relazione;
- fornire una descrizione dettagliata delle finiture interne ed esterne delle cabine;

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 55 del 09-09-2022 Direzione Valutazioni Ambientali,
 Supporto Giuridico e Contenzioso

- indicare la profondità di infissione dei pali di sostegno dei moduli fotovoltaici;
- indicare le dimensioni dei plinti di fondazione del cancello di accesso all'area dell'impianto e la profondità della loro posa;
- riferire se è previsto un impianto di illuminazione e in caso positivo fornire il progetto;
- in merito alle opere di mitigazione perimetrali, specificare le specie arbustive che saranno poste a dimora;

Osservazioni e Pareri

1. Il Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso ha trasmesso in data 10/02/2022 il proprio parere contrario alla realizzazione dell'Impianto di Produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Masi".

Nella medesima nota la Soprintendenza rappresenta che qualora il progetto proposto fosse modificato secondo le indicazioni di seguito descritte, potrà essere valutato favorevolmente da questo Ufficio:

Si ritiene doveroso segnalare che un impianto fotovoltaico di tali dimensioni e portata, risulti paesaggisticamente accettabile se collocato in luoghi già compromessi dal punto di vista paesaggistico, (quali aree artigianali e industriali dismesse, aree artigianali o industriali esistenti), avendo cura di valutare con attenzione le eventuali fasce mitigative necessarie in caso di collocazione a margine di aree agricole e rurali.

Tenuto conto della natura vincolante del parere espresso della Soprintendenza, al fine di superare il dissenso espresso dalla predetta Autorità, si chiede al proponente di valutare la necessità di proporre adeguamenti e modifiche progettuali che permettano di superare le criticità paesaggistiche rilevate nel suddetto parere.

2. L'Ulss 6 Polesana ha trasmesso in data 15/02/2022 le proprie osservazioni; si chiede al proponente di allineare il progetto rispetto a quanto ivi indicato.

Oneri istruttori

Il proponente è tenuto al pagamento di tutti gli oneri istruttori previsti dalle leggi di settore concernenti i provvedimenti autorizzatori.

Pertanto oltre agli oneri previsti dalla L.R. n. 4/16, e dalla D.G.R. n. 1021 del 29/06/2016, Allegato A, riferiti allo specifico procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, vanno corrisposti anche gli oneri istruttori ai sensi del D.M. 10/09/2010 e dell'art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 18/03/2011, n. 7, determinati nella misura dello 0,025% del costo complessivo investimento (eventualmente aggiornato come da indicazione di cui al punto precedente), relativi all'Autorizzazione Unica di cui al D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii..

TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL CTR DEL 23/03/2022

In esito a quanto sopra richiesto con nota n. 151143 del 01/04/2022 il proponente ha presentato la documentazione integrativa in data 03/05/2022 evidenziando in particolare quanto di seguito riportato.

- Con riferimento alla sezione "Impatto acustico": si è proceduto con l'aggiornamento della valutazione previsionale di impatto acustico sulla base delle indicazioni fornite nella nota in oggetto (cfr. 88_R-ACU_REV01).
- Con riferimento alla sezione "Illuminazione": il progetto non prevede l'installazione di un impianto di illuminazione;
- Con riferimento alla sezione "Terre e rocce": in merito al primo punto, l'effettuazione di scavi mediante TOC prevede la realizzazione di una buca in cui viene eseguita la giunzione tra la tubazione che ospiterà i cavi elettrici posata mediante scavo a cielo aperto e quella posata mediante trivellazione. Da questa buca si procede, poi, con la realizzazione di un foro sotterraneo (definito "pilota") mediante l'azione di una fresa rotante posta all'estremità di un treno d'aste: questo foro costituisce la sede della tubazione. Una volta raggiunto il punto di arrivo, la fresa viene scollegata dal treno d'aste e a queste viene agganciato un alesatore e la testa della tubazione da posare. Durante la fase di estrazione del treno d'aste, l'alesatore amplia le dimensioni del foro pilota allo scopo di creare la sede di posa della nuova tubazione a questo collegata. Il Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo è stato

AL ALLEGATO 55 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

redatto tenendo in considerazione delle specificità operative di questa tecnologia, ossia è stato previsto un solo campionamento da effettuarsi nel punto in cui viene effettuata la buca (scavo a cielo aperto) in quanto solo in quel punto si ha il riutilizzo del materiale in sito, mentre le eccedenze derivanti dalla perforazione saranno trattate come rifiuto, quindi, inviate a recupero o smaltimento presso centri autorizzati, nel rispetto della normativa vigente in materia. Non trova fondamento, invece, la quantificazione dei volumi derivanti dagli scavi eseguiti per mezzo della TOC (attestata a 1.000 m³) in quanto eccessivamente sovrastimata (si stimano 20 – 30 m³ complessivi).

In merito al secondo e terzo punto, che si è proceduto con l'aggiornamento del Piano Preliminare di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo (cfr. 89_R-TRS_REV01) prevedendo la rettifica delle parti oggetto di osservazione e l'inserimento delle planimetrie con la localizzazione dei campioni (cfr. 90_PLAN_TRS, 91_PLAN_TRS_ELE).

- Con riferimento alla sezione "Mitigazione": la definizione e il dettaglio delle opere di mitigazione a verde è riportata al Capitolo 8, punto 11, della relazione generale (cfr. 92_2112PVD01C_REL_TEC_REV02) e tratta tutti gli aspetti oggetto di chiarimento.
- Con riferimento alla sezione "Vinca": nell'istanza presentata in data 05/10/2022 sono stati trasmessi sia la dichiarazione all'allegato F (cfr. 57_DICH_LIB_VINCA) che la dichiarazione all'allegato G (cfr. 56_DICH_EST_VINCA) a cui si rimanda.

Si sottolinea come, nonostante l'iter sia stato avviato in data 15/10/2022, il 05/11/2021 si sia svolto il Comitato VIA, siano state già richieste integrazioni a seguito della verifica formale con note del 19/11/2021 e del 24/11/2021, nonché a distanza di ca. 6 mesi dall'avvio del procedimento, Codesta Amministrazione viene a sottoporre alla Scrivente ulteriori richieste integrative di carattere prettamente formale per le quali *"in assenza [...] non sarà possibile procedere con l'istruttoria dell'istanza"*, facendo venir meno i principi di economicità e di efficacia che dovrebbero essere perseguiti dall'attività amministrativa. Tanto evidenziato, confidando nell'attuazione del principio di massima collaborazione reciproca, la Scrivente ha apportato modifiche alla struttura della relazione di Vinca (cfr. 93_R_VIN_REV01) e prodotto i dati in formato vettoriale (cfr. 94_2.1_Progetto, 95_2.3_AreaAnalisi), sulla base delle indicazioni fornite nella nota.

- Con riferimento alla sezione "Modulistica": si è proceduto con l'aggiornamento dell'Allegato A mentre non si ritiene di dover aggiornare l'Avviso WEB dal momento che tale autorizzazione è già riportata.

In merito agli "Aspetti autorizzativi":

- sono stati integrati gli allegati 1 e 2 richiamati nella Relazione Tecnica Generale (cfr. 92_2112PVD01C_REL_TEC_REV02);
- le finiture interne ed esterne delle cabine sono accuratamente descritte nelle relazioni e nello specifico elaborato relativo alle cabine elettriche (11_2112PVD06A_CABINE);
- la profondità di infissione dei pali di sostegno dei moduli dovrà essere necessariamente individuata in sede esecutiva sulla base degli effettivi profilati metallici che saranno utilizzati e a valle dell'esecuzione di specifiche prove di sfilamento su profilati "campione". Si precisa, comunque, che l'infissione non eccederà i 2,00 m dal piano campagna;
- le dimensioni dei plinti di fondazione del cancello di accesso all'area afferisce ad un livello di progettazione esecutiva piuttosto che definitivo, trattando il dettaglio di un'opera minore e del tutto irrilevante rispetto all'intervento nel suo complesso. Comunque, al fine di fornire elementi utili all'istruttoria, si precisa che le dimensioni massime previste per i getti di ancoraggio dei due montanti del cancello saranno 0,80 m x 0,80 m x 0,80 m e che l'eventuale trave di collegamento affiorante al piano campagna sarà di 5,00 m x 0,80 m x 0,30 m;
- non è prevista l'installazione di un impianto di illuminazione (vd. specifico punto sopra);
- le opere di mitigazione perimetrale sono dettagliatamente descritte nella Relazione Tecnica Generale (vd. specifico punto sopra).
- Con riferimento al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso del 10/02/2022: nel parere è espressa una contraddittorietà sull'inquadramento dell'area in quanto, dapprima, viene riportato che

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 55 del 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

"1.1.b – L'area (relativamente alla porzione ricadente nella Provincia di Padova di competenza di questa Soprintendenza) interessata dall'installazione dell'impianto fotovoltaico risulta soggetta a tutela ai sensi del D.Lgs. 42 del 22/01/2004, art. 142, comma 1, lett. c) e aree contermini come disposto dall'art. 12 comma 3-bis del D.Lgs. n. 387/2003", dopo di che viene asserito che l'intervento è "contermine alla fascia di rispetto ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004".

Al fine di chiarire l'effettivo inquadramento vincolistico dell'area e, conseguentemente, determinare l'effettiva competenza della Soprintendenza nell'esprimersi in merito al progetto, si rappresenta che:

- l'area di impianto non è interessata da vincoli di tutela ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. c del D.Lgs. n. 42/2004;
- i piani provinciali e regionali, ovvero quanto dettagliatamente descritto negli elaborati di progetto, confermano la non interferenza dell'area di impianto con aree vincolate ai sensi dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004;
- l'area di impianto non è da intendersi "contermine" dal momento che l'altezza massima delle strutture risulta pari a 3 m e la distanza dal bene tutelato più vicino è di gran lunga superiore ai 150 m determinati ai sensi del D.M. 10/09/2010;
- le opere di connessione alla rete che interferiscono con aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono state previste interrate e risultano esentate dall'ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del punto A15 dell'Allegato A del D.P.R. n. 31/2017.

A valle di quanto sopra esposto e ai sensi di quanto introdotto dal D.L. n. 77/2021 divenuto L. n. 108/2021, il parere della Soprintendenza non ha natura vincolante, oltre a essere sostanzialmente infondato considerato che l'areale su cui insiste l'impianto fotovoltaico è un'area destinata dal PATI del Montagnanese ad "URBANIZZAZIONE PROGRAMMATA" così come destinata ad "AREE DI URBANIZZAZIONE PROGRAMMATA PREVALENTEMENTE PRODUTTIVE" dal PAT del Comune con insediamenti produttivi già esistenti e sicuramente non definibile "paesaggio rurale tipico" e a "vocazione rurale".


Si ritiene opportuno segnalare, in merito, la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2242/2022, secondo la quale la legittimità dell'esercizio del potere del MIBACT di opporsi a iniziative private (espressione del diritto, costituzionalmente presidiato, di libera iniziativa economica, oltretutto in un settore oggetto di favor normativo) è circoscritto alle aree e ai beni "già dichiarati, nelle forme di legge, di interesse ambientale, paesaggistico o culturale e, per tale ragione, sottoposti a forme, più o meno incisive, di protezione (ovvero, altrimenti detto, ad un regime giuridico speciale), con contestuale riduzione (che può spingersi sino alla radicale nullificazione) delle facoltà di iniziativa privata" e non a casi, come analoghi a quello in questione, per cui:

- "non insistono direttamente [...] su aree di cui l'Amministrazione abbia positivamente dimostrato la sottoposizione a vincolo paesaggistico, archeologico, idraulico o boschivo, né la pendenza di un procedimento teso alla prospettica apposizione di un vincolo siffatto [...];
- non risultano ledere concretamente beni paesaggistici contermini [...];
- non constano interferire con emergenze archeologiche positivamente accertate e poste ad una distanza dall'impianto giuridicamente rilevante (cfr. art. 14.9 del D.M. 10/09/2010)".

Per quanto attiene l'opera di connessione, è stata proposta una soluzione che andasse a preservare gli ambiti paesaggisticamente sensibili, interessando principalmente arterie viarie e prevedendo l'interramento dell'elettrodotto in tali contesti, ossia attuando tutte le mitigazioni tecnicamente possibili al fine di preservare e non alterare il contesto paesaggistico di interesse.

In merito alle soluzioni proposte dalla Soprintendenza per il superamento del dissenso, ossia la collocazione "in luoghi già compromessi dal punto di vista paesaggistico, (quali aree artigianali e industriali dismesse, aree artigianali o industriali esistenti), avendo cura di valutare con attenzione le eventuali fasce mitigative necessarie in caso di collocazione a margine di aree agricole e rurali" si sottolinea come questo è già stato previsto (l'impianto si estende in parte un'area produttiva esistente e in parte in un'area ad essa contermine in cui è prevista comunque un'urbanizzazione programmata e sono state inserite in progetto importanti e significative fasce mitigative).

Nota istruttoria: nel merito si ritiene che il parere reso dal Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e

ALLEGATO 
AL. DECRETO n. 35 del 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

Treviso sia obbligatorio ma non vincolante così come maggiormente dettagliato all'interno delle valutazioni conclusive.

- Con riferimento al parere ULSS 6 prot. 24512 del 14/02/2022:
 - o In merito al punto a, si rimanda agli eventuali pareri espressi dagli altri Enti coinvolti, secondo quanto di loro competenza.
 - o In merito ai punti b, d, g, trattasi di previsioni normative di carattere prettamente gestionale che saranno implementate in fase di esercizio.
 - o In merito al punto c, trattasi di prescrizione da recepire eventualmente nel provvedimento conclusivo.
 - o In merito al punto e, l'impianto è recintato, pertanto, l'accesso è interdetto ai non autorizzati.
 - o In merito al punto f, trattasi di prescrizione di carattere gestionale da recepire eventualmente nel provvedimento conclusivo.
- Con riferimento alla sezione "Oneri istruttori": l'importo aggiuntivo richiesto non è dovuto in quanto il presente procedimento è riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 11 della L.R. n. 4/16, per la quale la D.G.R. n. 1021 del 29/06/2016 prevede esclusivamente il versamento pari a 0,5 % del valore delle opere da realizzare desunto da un preventivo di spesa allegato al progetto stesso con un importo minimo di versamento € 5.000,00 e tali oneri sono già stati corrisposti. Tanto precisato, considerato che è interesse della Scrivente giungere rapidamente alla conclusione dell'istruttoria, si è proceduto comunque ad effettuare il versamento richiesto nonostante non dovuto (cfr. 98 PAGAMENTO_AU) riservandosi la facoltà di richiederne il successivo rimborso a seguito dell'espletamento degli opportuni accertamenti che saranno svolti nelle sedi più opportune.

Nota istruttoria: nel merito si ribadisce quanto già comunicato in precedenza e cioè che il proponente è tenuto al pagamento di tutti gli oneri istruttori previsti dalle leggi di settore concernenti i provvedimenti autorizzatori; oltre agli oneri previsti dalla L.R. n. 4/16, e dalla D.G.R. n. 1021 del 29/06/2016, allegato A, riferiti allo specifico procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, vanno corrisposti anche gli oneri istruttori ai sensi del D.M. 10/09/2010 e dell'art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 18/03/2011, n. 7, determinati nella misura dello 0,025% del costo complessivo investimento, relativi all'Autorizzazione Unica di cui al D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii..

CONSIDERAZIONI

illuminazione

Dalle dichiarazioni della ditta in risposta alla richiesta di integrazioni, emerge che non è previsto un impianto di illuminazione esterna.

Terre e rocce

In merito alla matrice terre e rocce da scavo, il proponente ha aggiornato la documentazione secondo quanto espresso nella richiesta di integrazioni. In particolare, relativamente all'effettuazione di scavi mediante TOC, il proponente dichiara di prevedere un solo campionamento da effettuarsi nel punto in cui viene effettuato lo scavo a cielo aperto, in quanto solo in quel punto si avrà il riutilizzo del materiale in sito. Per quanto riguarda le eccedenze derivanti dalla perforazione, quantificate dal proponente pari a 20-30 m³, viene chiarito che le stesse saranno trattate come rifiuto, quindi inviate a recupero o smaltimento presso centri autorizzati, nel rispetto della normativa vigente in materia. Il proponente ha inoltre aggiornato il Piano Preliminare di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, prevedendo la rettifica delle parti oggetto di osservazione nella richiesta di integrazione e l'inserimento delle planimetrie con la localizzazione dei campioni.

Le integrazioni e gli aggiornamenti presentati dal proponente sono da ritenersi esaustivi.

Impatto acustico

Il proponente ha aggiornato la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo quanto espresso nella richiesta di integrazioni. Le modifiche dei calcoli proposti e le considerazioni effettuate si ritengono esaustive.

Relativamente alla fase di cantiere, si ricorda al proponente la possibilità di richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumore.

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 55 del 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
 Supporto Giuridico e Contenzioso

Impatto elettromagnetico

Il proponente ha calcolato correttamente le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) per le cabine inverter e le cabine di consegna. Dalle planimetrie allegate all'istanza e dalle dichiarazioni del gestore, si evince che le DPA non intersecheranno zone abitate o altri insediamenti che comportano permanenze prolungate di persone. Si ritiene pertanto che le valutazioni presentate dal proponente per tale matrice siano esaustive.

Impatto sul paesaggio

Richiamato quanto espresso dal Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso con nota n. 61957 del 10/02/2022, così come ricompreso all'interno del parere reso dal Ministero della Cultura Segretariato Regionale per il Veneto con nota n. 243385 del 27/05/2022, si ritiene di dover inserire una opportuna condizione ambientale atta a mitigare l'impatto paesaggistico dovuto all'impianto fotovoltaico.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Premesso quanto sopra, il Comitato Tecnico Regionale VIA:

- VISTA la normativa vigente;
- CONSIDERATO che il progetto prevede la costruzione di un impianto fotovoltaico a terra con potenza nominale complessiva di 5,20 MWp nel Comune di Masi (RO), con un'estensione complessiva pari a 59.818,00 m², connesso alla stazione elettrica di E-distribuzione localizzata nel Comune di Lendinara (RO);
- PRESO ATTO che l'elettrodotto avrà un'estensione di 10.006 m, di cui 6.424 m in interrato e 3.582 m in aereo e che attraverserà i Comuni di Badia Polesine (RO) e Lendinara (RO);
- RILEVATO che l'intervento di progetto, relativo alla realizzazione del cavidotto, parte in aereo (installazione di pali) e parte interrato (mediante tecnica TOC nei punti di intersezione con i corsi d'acqua e le infrastrutture lineari), per la connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico:
- ricade all'interno dell'area nucleo e del corridoio ecologico regionale del fiume Adige, di cui agli articoli 26 e 27 delle Norme Tecniche del PTRC vigente;
 - alcune aree di scavo punti di scavo per TOC e scavi per cavo interrato ricadono in ambiti tutelati del fiume Adige (si segnala che in corrispondenza del limite della fascia tutelata in destra orografica viene localizzato lo scavo per la TOC) e canale Ceresolo, Naviglio Adigetto, di cui all'art. 142 comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 42/2004;
 - le aree di scavo (cavo interrato) ricadono in ambito vincolato "STRADA PROVINCIALE ROVIGO – BADIA POLESINE" di cui all'art. 136, con D.M. 14/01/1959, così riconosciuto: "Le alberature insistenti sull'arteria stradale costituiscono un peculiare, cospicuo e caratteristico abbellimento naturale della zona avente valore estetico e tradizionale";
- RITENUTO che, sulla base delle analisi effettuate, l'intervento relativo all'installazione dei pannelli fotovoltaici risulta essere coerente con i contenuti del P.T.R.C. vigente; per quanto attiene alla realizzazione del cavidotto, le opere risultano parzialmente coerenti con il P.T.R.C. e soggette ad autorizzazione paesaggistica;
- CONSIDERATO che l'elettrodotto di progetto attraversa, in interrato mediante TOC, il Fiume Adige in un tratto interessato dal sito SIC IT3210042 – Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine, appartenente alla Rete Natura 2000;
- VISTA la nota n. 268437 del 14/06/2022 con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV ha riconosciuto una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di

ALLEGATO 7
 AL DECRETO N. 55 DEL 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
 Supporto Giuridico e Contenzioso

valutazione di incidenza per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Masi", via La Pioppa snc, nei Comuni di Masi (PD), Badia Polesine e Lendinara (RO);

CONSIDERATO

che nella medesima nota n. 268437 del 14/06/2022, la U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV nella propria relazione n. 146/2022 ha ritenuto necessario prescrivere:

1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di utilizzare per le fasce arboreo-arbustive perimetrali all'ambito (da governarsi anche a capitozza) specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Asparago tenuifolii-Quercus robur-sigmetum*), mettendo in atto gli interventi necessari per garantirne la relativa persistenza per l'intera durata dell'impianto in argomento e lo sviluppo e successivo mantenimento di condizioni ecotonali. L'ampiezza della fascia arboreo-arbustiva lungo il perimetro di sudorientale dell'impianto fotovoltaico, in corrispondenza dei bacini idrici, non sia inferiore a 5m;
3. di garantire la miglior visibilità (anche impiegando dispositivi antirotazionali) dei conduttori lungo le tratte aeree dell'elettrodotto. Nell'esecuzione delle tratte interrate dell'elettrodotto in area agricola si provveda al mantenimento ovvero il ripristino, qualora si fosse resa necessaria la rimozione, e laddove possibile l'incremento delle siepi e delle alberature di specie autoctone, da governarsi preferibilmente a capitozza;
4. di prevedere l'esecuzione degli interventi e delle opere nelle aree agricole preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) ovvero in tale periodo risulterà ammissibile nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori venga affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
5. di documentare il rispetto delle predette indicazioni prescrittive mediante specifica reportistica predisposta dalla Direzione Lavori e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di provvedere al monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017.

PRESO ATTO

che nella suindicata nota n. 268437 del 14/06/2022 la U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV raccomanda quanto di seguito riportato:

- la comunicazione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza della data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento, del cronoprogramma aggiornato (comprensivo dei periodi di sospensione);
- la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento di cui al cronoprogramma aggiornato;
- l'adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, e successiva trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse

ALLEGATO
AL DECRETO N. 221 DEL 26-10-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

- VISTI i pareri pervenuti;
- PRESO ATTO in particolare che con nota n. 61975 del 10/02/2022 il Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso ha espresso il proprio *parere contrario alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Masi"*;
- PRESO ATTO che nella medesima nota n. 61975 del 10/02/2022 la Soprintendenza dichiara che: *il proposto campo fotovoltaico, pur ricadente in ambito conterminato ad ambito tutelato, ai sensi dell'art. 12 comma 3-bis del D.Lgs. n. 387/2003, influenza in maniera negativa il paesaggio rurale su cui si colloca, paesaggio quest'ultimo indissolubilmente legato al fiume, alla sua evoluzione, e dal punto di vista morfologico che storico/umano (si pensi ai processi di bonifica che hanno di fatto costituito questo territorio); sia per quanto riguarda l'orientamento dei pannelli, totalmente in contrasto con la morfologia del sistema dei campi esistenti, collocati per ragioni puramente pratiche in direzione sud/nord senza alcuna relazione/mitigazione con il paesaggio rurale circostante; sia per quanto riguarda la percezione del nuovo campo fotovoltaico dal fiume e dai suoi argini, introducendo un elemento di notevole estensione che ha un impatto rilevante sulle viste di insieme del paesaggio rurale tipico circostante; Sia dal punto di vista della percezione dalle immediate vicinanze, in alcun modo mitigata dalle proposte fasce mitigative, incapaci per tipologia ed estensione, a permeare dall'intorno la vista del medesimo campo. Nel complesso l'intervento introduce una sequenza estensiva di elementi detrattori del paesaggio d'insieme, inaccettabili dal punto di vista paesaggistico, percettivamente rilevanti e dequalificanti un territorio a vocazione rurale;*
- PRESO ATTO che con note n. 143387 del 29/03/2022 e n. 238696 del 25/05/2022 il Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso, e successivamente confermato, le proprie valutazioni per quanto attiene alla tutela dei Beni archeologici evidenziando che *al fine di limitare i rischi derivanti da rinvenimenti fortuiti [...] si ritiene opportuno che le opere di scavo previste per la realizzazione dei cavidotti siano condotte da operatori archeologici con adeguata professionalità;*
- PRESO ATTO che con nota n. 243385 del 27/05/2022 il Ministero della Cultura Segretariato Generale per il Veneto ha espresso il proprio parere contrario all'opera sulla scorta dei pareri formulati dalle Soprintendenze coinvolte nel provvedimento;
- CONSIDERATO che il parere del Ministero della Cultura Segretariato Generale per il Veneto, richiama quanto dichiarato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso relativamente all'impatto generato dall'impianto fotovoltaico sul paesaggio circostante, così come sopra riportato integralmente;
- VISTO l'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2011 secondo cui *Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all'articolo 3, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione;*

	ALLEGATO <u> </u>	
	AL DECRETO n. <u>55</u> del <u>09-09-2022</u>	Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
VISTA	la D.C.R.V. n. 5 del 31/01/2013 <i>Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra. (articolo 33, lettera q) dello statuto regionale);</i>	
VERIFICATO	che l'area interessata dall'installazione dell'impianto fotovoltaico, con moduli ubicati a terra, per il progetto in esame non rientra nelle fattispecie individuate con D.C.R.V. n. 5/2013 per aree ed i siti non idonei;	
VISTO	l'art. 30, comma 1, della L. n. 108 del 2021, di conversione del D.L. n. 77/2021, che introduce il comma 3-bis all'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, secondo il quale <i>Il Ministero della Cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo;</i>	
VISTO	l'articolo 30, comma 2, del D.L. n. 17/2022 di modifica dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, il quale stabilisce che <i>Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della Cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della Cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della Cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;</i>	
VISTO	l'articolo 22, commi 5-6-7, del D.Lgs. n. 199/2021, secondo cui 5. <i>In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo. 6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione. 7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee;</i>	
VISTO	l'articolo 22, comma 1, del D.Lgs. n. 199/2021, successivamente integrato dal D.L. 50/2022 di seguito richiamato, secondo cui <i>La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:</i> <i>a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;</i> <i>b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo;</i>	
VISTA	la Relazione Tecnica nella quale viene riportata la destinazione delle aree oggetto d'intervento prevista dallo strumento urbanistico comunale, ovvero dal vigente Piano degli Interventi (P.I.), che le individua come parzialmente ricadente in "ZONA DI - zona industriale - artigianale" e parzialmente ricadente in "ZONA E - ZONA AGRICOLA";	

ALLEGATO A

AL DECRETO n. 55 del 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Confezionamento

VISTA e considerata la risposta di Chiron Energy Real Estate S.r.l. di riscontro alla nota regionale di richiesta integrazioni n. 151143 del 01/04/2022 e inviata assieme alla documentazione integrativa n. 200295 del 03/05/2022, della quale si prende atto, e nella quale il proponente dichiara “[...]. Con riferimento al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso del 10.02.2022 [...]”

- l’area di impianto non è interessata da vincoli di tutela ai sensi dell’art. 142, c. 1, lett. c del D.Lgs. n. 42/2004;
- i piani provinciali e regionali, ovvero quanto dettagliatamente descritto negli elaborati di progetto, confermano la non interferenza dell’area di impianto con aree vincolate ai sensi dell’artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004;
- l’area di impianto non è da intendersi “contermine” dal momento che l’altezza massima delle strutture risulta pari a 3 m e la distanza dal bene tutelato più vicino è di gran lunga superiore ai 150 m determinati ai sensi del D.M. 10/09/2010;
- le opere di connessione alla rete che interferiscono con aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono state previste interrato e risultano esentate dall’ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del punto A15 dell’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017.”;

VISTE anche le tavole delle interferenze relative ai punti di attraversamento dei corsi d’acqua e delle infrastrutture lineari, tra i quali anche degli elementi oggetto di tutele e vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004, da cui si evince che la realizzazione del cavidotto è effettuata in interrato, mediante tecnica TOC;

VISTE le modifiche all’articolo 12 del D.L. n. 17/2022, apportate dalla Legge n. 34/2022, la quale ha introdotto modifiche all’articolo 20, comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021, e integrato la definizione delle aree idonee, escludendo le aree di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004, inserendo:

b) dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:
“c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

CONSIDERATO che al medesimo articolo, la Legge n. 34/2022 ha introdotto anche il nuovo comma 1–quater, secondo cui *Nelle more dell’individuazione delle aree idonee di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica la procedura autorizzativa di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021»;*

VISTO l’articolo 6, commi 1, del Decreto Legge, 17/05/2022, n. 50, il quale modifica e integra l’articolo 20, comma 8, e l’articolo 22 del D.Lgs. n. 199/2021, ampliando il concetto di aree idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici ed evidenziando che sono escluse le aree di cui al D.Lgs. n. 42/2004 Parte II – Beni Culturali (e non Parte III – Beni Paesaggistici) e articolo 136; inoltre:

a) all’articolo 20:
 [...]

ALLEGATO
AL DECRETO n. 221 del 26-10-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

2) al comma 8, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente: «c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;

b) all'articolo 22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.

[...];

- VISTO anche l'articolo 6, commi 2, del Decreto Legge, 17/05/2022, n. 50, il quale con l'obiettivo di semplificazione e uniformità di valutazione dispone l'obbligo di *facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori;*
- VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2242/2022 che chiarisce quali siano le condizioni per cui una Soprintendenza possa dare parere negativo all'insediamento di tali impianti e stabilisce, tra l'altro, l'accoglimento del ricorso in quanto *la Soprintendenza non ha indicato alternative meno impattanti sull'interesse del privato, ma comunque idonee a "preservare gli allegati interessi pubblici";*
- CONSIDERATO che l'impianto rientra per la maggior parte della sua superficie in zona classificata D1 – Zona industriale – artigianale e per la restante parte in zona classificata E – Zona agricola;
- CONSIDERATO che il proponente ha previsto alcune misure mitigative, in particolare la realizzazione di siepi arboree arbustive perimetrali sulle aree di massima visuale, al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico dell'intervento;
- RITENUTO comunque, al fine di consentire un migliore inserimento dell'opera, di dover inserire una specifica condizione ambientale tesa a mitigare ulteriormente il possibile impatto prodotto dal suddetto impianto fotovoltaico al fine di tutelare il paesaggio circostante;
- PRESO ATTO che sotto il profilo programmatico è stata riconosciuta l'importanza, l'utilità e l'urgenza degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per il contrasto del cambiamento climatico;
- RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, e viste le mitigazioni previste dal proponente, nonché le condizioni ambientali inserite al fine di poter tutelare il paesaggio circostante, superabili le motivazioni rese dal Ministero della Cultura Segretariato Generale per il Veneto;
- VISTO il parere n. 529292 del 11/11/2021 con il quale il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo prescrive che:
- la ditta [...] con la nuova realizzazione resta obbligata ad assicurare un invaso d'acqua aziendale non inferiore a mc 1.608;
 - i tratti di condotta/affossatura di natura provata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, che collegano il manufatto di scarico controllato dell'intervento in oggetto con lo scolo consortile "Castelbaldo", dovranno essere verificati e

ALLEGATO 1
 AL DECRETO n. 88 del 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
 Supporto Giuridico e Contenzioso

correttamente dimensionati al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di rigurgito tali da provocare ristagni d'acqua od allagamenti in corrispondenza alle zone limitrofe a quelle delle opere in oggetto; è altresì prioritario generare lungo la stessa affossatura/tombinatura una fascia di rispetto tale da vincolarne la posizione e garantirne la funzionalità;

- *tutti gli eventuali attraversamenti dell'affossatura di cui al punto precedente, se necessario, dovranno essere realizzati con manufatti tali da non generare fenomeni di rigurgito considerando eventi di piena critici con tempo di ritorno di 50 anni; inoltre, le quote di posa di detti manufatti dovranno essere adeguate al risezionamento delle stesse affossature e comunque dovranno essere validate dal Consorzio;*
- *è assolutamente vietato il tombinamento o l'eliminazione di affossature private esistenti, non in gestione al Consorzio, interne l'area oggetto del presente parere se non preventivamente autorizzate dal Consorzio; l'eventuale consenso al tombamento di dette affossature necessita di un ripristino del loro volume d'invaso attraverso la realizzazione di dispositivi idraulici equivalenti; resta comunque inteso che le condizioni idrauliche di deflusso e, in particolare, il percorso delle acque meteoriche scolanti delle aree limitrofe non dovranno subire variazioni a seguito della realizzazione delle opere in oggetto; [...];*
- *è vietato nel modo più assoluto lo scarico di acque luride o comunque inquinanti nello scolo consortile "Castelbaldo";*
- *l'inizio dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicato al Consorzio;*
- *la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere idrauliche previste, sarà a totale carico del richiedente;*
- *il bacino adibito all'invaso di mitigazione idraulica previsto in progetto non dovrà presentare al suo interno volumi d'acqua stagnanti;*
- *per un corretto e funzionale scarico a gravità delle acque meteoriche si sconsiglia di prevedere fabbricati aventi quote di calpestio inferiori alla quota della soglia sfiorante posta in corrispondenza al manufatto "bocca tassata" aumentata di un adeguato franco di sicurezza;*
- *[...].*

VISTO

il nulla osta rilasciato dall'Aeronautica Militare – Comando 1^a Regione Aerea con nota n. 566016 del 02/12/2021 all'interno del quale si evidenzia che:

- *per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n. 146/394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:*
 - *di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);*
 - *di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;*
 - *elettrodotti, a partire da 60 Kv;*
 - *piattaforme marine e relative sovrastrutture.*
- *al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, è necessario comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM) (aerogeo@aeronautica.difesa.it – aerogeo@postacert.difesa.it), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m., ecc.) relativi all'opera da realizzare.*

VISTO

il nulla osta rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale

ALLEGATO 7
 AL DECRETO n. 55 del 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
 Supporto Giuridico e Contenzioso

per le Attività Territoriali Divisione VII – Ispettorato Territoriale Veneto Unità Organizzativa III – Reti e Servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico con nota n. 6812 del 10/01/2022, subordinatamente al rispetto di quanto di seguito riportato:

1. siano rispettate le norme di esecuzione delle linee elettriche aeree esterne del D.M. 21/03/1988, contenente il regolamento di esecuzione della Legge n. 339 del 28/06/1986;
2. gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
3. i dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine, siano alle distanze di sicurezza previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Ministero P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25/05/1972);
4. gli impianti di terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Ministero P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/2940 del 18/02/1982 punto 4.3.b);
5. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero P.T. prot. LCI/U2/2/SI del 13/03/1973;
6. gli eventuali incroci ed i parallelismi sotterranei con cavi di telecomunicazione siano realizzati secondo le Norme CEI 11-17;
7. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;
8. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dal comma 4 dell'art. 14 della Legge Regionale 06/09/1991 n. 24, o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio e comunque non prima di un anno e non oltre 3 anni dalla entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro 3 anni da quest'ultima data, lo scrivente Ministero dello Sviluppo Economico si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
9. l'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 KV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati verso terra.

VISTO il parere reso dalla Direzione Uffici Territoriali per il dissesto Idrogeologico – Genio Civile di Rovigo con nota n. 21564 del 19/01/2022, con il quale si prescrive che:

- al termine dei lavori dovrà essere prodotto e trasmesso a questo Ufficio l'as-built dell'opera in sub-alveo;
- il punto di attraversamento in sub-alveo dovrà essere indicato sul posto con adeguata segnaletica (comprendente la titolarità e le caratteristiche dell'opera) da posizionare in sommità arginale lato campagna, con l'onere da parte della ditta richiedente di mantenere le aree circostanti libere dalla vegetazione spontanea.

VISTO il parere reso dalla Direzione Uffici Territoriali per il dissesto Idrogeologico – Genio Civile di Padova con nota n. 32550 del 25/01/2022, con il quale si prescrive che:

- il punto di attraversamento in sub-alveo dovrà essere indicato su entrambe le arginature con adeguata segnaletica (comprendente la titolarità e le caratteristiche dell'opera) da posizionare da posizionare in sommità arginale lato campagna, con l'onere da parte della ditta richiedente di mantenere le aree circostanti libere dalla vegetazione spontanea;
- al termine dei lavori dovrà essere prodotto e trasmesso ad entrambe le Unità Organizzative l'as built dell'opera in sub-alveo.

VISTO il parere reso da RFI Rete Ferroviaria Italiana con nota n. 36562 del 26/01/2022, con

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 55 del 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
 Supporto Giuridico e Contenzioso

cui si rappresenta che per la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato, costituente attraversamento al km 77+685 circa della linea ferroviaria Verona – Rovigo (CC Lendinara – Sez. B – Foglio 8 – Mappale 264; rif. Tavola 2112PVD28A), necessita il Proponente in accordo con il futuro proprietario dell'elettrodotto stesso, presenti alla scrivente formale istanza di Autorizzazione Inizio Lavori (AIL) – sensi art. 58 del DPR 753/80 corredata del necessario Progetto Esecutivo dell'attraversamento;

- PRESO ATTO che nel proprio parere favorevole, rilasciato con nota n. 47548 del 02/02/2022, la Provincia di Padova ha evidenziato che dovrà essere previsto il rifacimento del manto bitumato per tutta la larghezza della carreggiata e per tutto in tratto interessato dai lavori. Prima dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere inoltrata formale richiesta di Concessione Osap ai sensi art. 8 del "Regolamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio provinciale";
- VISTO il parere n. 67157 del 14/02/2022 con il quale il Comune di Masi (PD) prescrive di ripristinare totalmente (intera attuale larghezza) le carreggiate stradali e relativa segnaletica orizzontale interessate dagli scavi, in quanto il loro parziale ripristino comporterebbe instabilità del manto stradale in tratti stretti e carreggiate già oggetto di consolidamento e manutenzioni straordinarie necessarie a garantire la sicurezza pubblica di recente intervento;
- VISTO il parere rilasciato dall'Ulss 6 Euganea con nota n. 68725 del 15/02/2022 in cui osserva che:
- a. l'attività "edificatoria/installazione" deve avvenire compatibilmente nel rispetto di eventuali vincoli di area (es.: vicolo paesaggistico, idraulico, ecc.) e dell'ulteriore normativa di settore (es.: D.G.R.V. n. 119 del 23/10/2012, D.M. 1009/2010, D.Lgs. n. 115/2008, ecc.);
 - b. siano rispettati tutti gli obblighi inerenti la normativa di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) [es.: DVR con valutazione del rischio derivante da esposizione ad agenti fisici "rumore, campi elettromagnetici", ecc., e se nel caso siano condotte le relative cautele/misure preventive e protettive (collettive e individuali)]. Note: vanno implementate le misure di mitigazione per la riduzione del rischio di esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici prescritte dall'art. 210 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. quali segnaletica, limitazione di accesso alle aree con valori superiori ai VA, ecc.;
 - c. ad opera ultimata sia valutato il reale impatto acustico derivante dall'opera in progetto con particolare riferimento ai siti sensibili (es.: abitazioni ubicate nelle aree limitrofe, ecc.) e se del caso siano implementate le misure di mitigazione;
 - d. sia implementato un programma di manutenzione periodica degli impianti con relativo monitoraggio dell'efficienza impiantistica e delle varie emissioni (es.: tipologia e cadenza degli interventi secondo quanto previsto dal costruttore, dalle norme tecniche di settore, ecc.); note: tutte le lavorazioni dovranno essere implementate nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (es: attrezzature a norma, cautele/misure per la protezione dei lavoratori dall'eventuale rischio di cadute dall'alto, di elettrocuzione, ecc.);
 - e. ove non sia già stato previsto, siano adottate misure per impedire l'accesso all'impianto a persone non autorizzate;
 - f. ove via siano fossati/caditoie ecc. con acqua stagnante, siano previste ed attuate delle misure/procedure finalizzate a contrastare la proliferazione di insetti vettori di patogeni (es.: zanzare, ecc.). siano implementati interventi volti al contenimento degli animali sinantropi (es.: periodici interventi di sfalcio ecc.);
 - g. in ogni caso la messa a regime dell'opera in progetto non dovrà comportare il superamento dei limiti normativi per quanto concerne l'emissione di rumori, radiazioni elettromagnetiche, ecc. nei confronti dei lavoratori e di eventuali

ALLEGATO
AL DECRETO N. 221 DEL 26-10-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

soggetti terzi (es.: abitazioni in aree limitrofe, ecc.).

- PRESO ATTO che il proponente relativamente al suindicato punto e. della nota n. n. 68725 del 15/02/2022, ha dichiarato che *l'impianto è recintato, pertanto, l'accesso è interdetto ai non autorizzati;*
- VISTO il parere reso dalla Provincia di Padova con nota n. 229986 del 19/05/2022 che prescrive l'osservanza di quanto di seguito riportato:
- a. *tutte le raccomandazioni, condizioni e prescrizioni formulate dagli enti interessati dovranno essere osservate dalla ditta CHIRON ENERGY REAL ESTATE S.r.l. e dalla Società e-distribuzione S.p.A.;*
 - b. *le linee elettriche e le relative opere accessorie dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto, nonché in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare al D.P.C.M. 08/07/2003;*
 - c. *le linee elettriche in progetto dovranno essere poste ad adeguata distanza dalle alberature al fine di evitare danni agli apparati radicali della vegetazione;*
 - d. *i ripristini dei luoghi dovranno essere eseguiti a regola d'arte in conformità all'uso del territorio;*
 - e. *sono fatte salve tutte le disposizioni, prescrizioni che verranno impartite dal Comune in sede di Permesso di Costruire/PAS relativamente alla nuova cabina elettrica denominata "PIOPPA FTV";*
 - f. *la data della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere prontamente comunicata alla Provincia di Padova;*
 - g. *a norma dell'art. 14 della L.R. n. 24/1991 le linee elettriche e relative opere accessorie dovranno essere collaudate non prima di un anno e non oltre tre anni dall'inizio del loro esercizio.*
- VISTO il parere della Provincia di Rovigo trasmesso con nota n. 244613 del 30/05/2022 secondo cui *l'interferenza sulla rete ecologica generata dalla realizzazione dell'elettrodotto è tale da compromettere la funzionalità nel suo complesso e, pertanto, è necessario rimediare, seppur in via approssimativa, alla sottrazione di superfici facenti parte della Rete Ecologica del PTCP rinaturalizzando le aree in prossimità del tracciato dell'elettrodotto di progetto con le medesime essenze arboree caratterizzanti la rete ecologica provinciale;*
- CONSIDERATO inoltre che nella medesima nota la Provincia di Rovigo *esprime il proprio giudizio di coerenza dell'intervento in esame con i contenuti del PTCP, alla condizione che nell'attuazione dell'intervento siano osservate e attuate le prescrizioni con le modalità testé espresse;*
- VISTI i pareri n. 248597 del 31/05/2022 e n. 268364 del 14/06/2022 con cui l'Ulss 6 Euganea, vista la documentazione integrativa pubblicata sul sito regionale, prescrive che:
- a. *in fase di esercizio siano implementate le prescrizioni gestionali già evidenziate con nota n. 68725 del 15/02/2022;*
 - b. *in ogni caso la messa a regime dell'opera in progetto non dovrà comportare il superamento dei limiti normativi per quanto concerne l'emissione di rumori, radiazioni elettromagnetiche, ecc. nei confronti dei lavoratori e di eventuali soggetti terzi (es.: abitazioni in aree limitrofe, ecc.). note: sia previsto un programma di monitoraggio periodico.*
- VISTO il parere n. 256398 del 07/06/2022 con il quale la Provincia di Rovigo, ad integrazione di quanto già espresso precedentemente con nota n. 244613 del 30/05/2022, ha prescritto che ai fini dell'autorizzazione all'attraversamento della SP15, la ditta individui il punto di attraversamento dell'elettrodotto (se aereo o interrato) e le caratteristiche tecniche in caso di interramento;

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 55 del 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
 Supporto Giuridico e Contenzioso

VISTO il parere n. 267240 del 14/06/2022 con il quale la Società A4 Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova S.p.A. prescrive che *l'attraversamento interrato dell'A31 sia possibile a condizione che, in ragione della presenza di barriere antirumore con fondazioni di tipo profondo, l'intero attraversamento avvenga ad almeno sei metri sotto la quota del ciglio autostradale e di quello delle rampe di svincolo.*

Si precisa inoltre che l'attraversamento previsto in Badia Polesine interessa Via Ca' Mignola Nuova (Via Carmignola), viabilità esterna non funzionale all'esercizio autostradale, i cui mappali sono stati acquisiti in sede di esproprio per pubblica utilità per dare nuova continuità alla viabilità locale interferita dalla costruzione dell'autostrada A31. Sebbene detta viabilità esterna sia già stata oggetto di consegna provvisoria, ai fini della gestione e manutenzione, al Comune di Badia Polesine con verbale di data 06/08/2009 e sia in previsione di consegna definitiva al medesimo ente, il previsto attraversamento interrato, stante l'attuale permanenza della titolarità catastale in capo alla scrivente concessionaria, deve pure essere regolamentato tramite apposita convenzione di concessione.

CONSIDERATO che il proponente dichiara che non è prevista la realizzazione di un impianto di illuminazione artificiale;

CONSIDERATO che sulla base di quanto dichiarato dal proponente, le eccedenze derivanti dalla TOC, stimate dal proponente complessivamente 20-30 m³, saranno trattate come rifiuto, quindi inviate a recupero o smaltimento presso centri autorizzati, nel rispetto della normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che la documentazione presentata nell'ambito del procedimento relativamente all'impatto acustico ed elettromagnetico è da ritenersi esaustiva;

RITENUTO di dover inserire una specifica condizione ambientale in merito alla composizione delle specie vegetali perimetrali in quanto la documentazione integrativa trasmessa dal proponente è risultata parzialmente esaustiva;

RITENUTO inoltre di dover inserire una specifica condizione ambientale anche per quanto riguarda il miscuglio indicato dal proponente per la copertura delle superfici erbose dell'impianto fotovoltaico, poiché lo stesso risulta adeguato solo in parte;

esprime all'unanimità dei presenti (assenti il rappresentante di Veneto Sviluppo S.p.A. e il rappresentante Sistemi Territoriali S.p.A.)

parere favorevole

al rilascio della compatibilità ambientale per il progetto *"Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Masi", via La Pioppa snc, nel Comune di Masi (PD)"* presentato dalla società Chiron Energy Real Estate S.r.l., in quanto la verifica effettuata dal gruppo istruttorio in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l'intervento non produce impatti ambientali significativi negativi, dando atto della positiva conclusione della Valutazione di Incidenza Ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nei pareri richiamati in premessa, nonché delle condizioni ambientali di seguito riportate:

CONDIZIONI AMBIENTALI

1	Macrofase	<i>Ante operam – in corso d'opera - post operam</i>
	Oggetto della	Venga dato riscontro dell'attuazione delle prescrizioni riportate nella

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 55 del 09-09-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
 Supporto Giuridico e Contenzioso

condizione	relazione istruttoria VINCA n. 146/2022 A tal fine il proponente dovrà provvedere all'invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Entro 60 giorni dal rilascio del PAUR dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.
Soggetto verificatore	Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

Macrofase	<i>Ante operam</i>
Oggetto della condizione	<p>Il proponente dovrà realizzare una siepe arbustiva ed arborea lungo tutto il perimetro dell'impianto; nella scelta delle specie arbustive ed arboree, dovrà riferirsi all'associazione fitosociologica <i>Asparago tenuifolii-Quercetum roboris Marinček</i> 1994. In particolare dovrà utilizzare per le specie arboree che compongono la siepe perimetrale quelle che possono essere governate a ceduo come l'acero campestre (<i>Acer campestre</i>) e il carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i>), considerando l'altezza massima di 2,5 metri.</p> <p>Il materiale vivaistico più indicato, per una maggiore probabilità di attecchimento, è costituito da piantine forestali dotate di pane di terra e di 1-2 anni di età, con il consiglio di utilizzare materiale pacciamante della durata di almeno 2-3 anni.</p> <p>Il materiale di propagazione da impiegare deve essere di provenienza certificata, ai sensi della D.G.R. n. 3263 del 15/10/2004, in applicazione del D.Lgs. n. 386 del 10/11/2003.</p>
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata all'Agenzia Veneta per il Settore Primario (AVISIP), una specifica relazione con indicate le specie da utilizzare per la composizione della siepe perimetrale.
Soggetto verificatore	Agenzia Veneta per il Settore Primario (AVISIP).


Macrofase	<i>Ante operam</i>
Oggetto della condizione	<p>Il proponente dovrà utilizzare per la copertura delle superfici erbose dell'impianto fotovoltaico graminacee e dicotiledoni a fiore nella seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miscuglio di graminacee [8 g/m²]: <i>Poa sylvicola</i>, <i>Lolium perenne</i>, <i>Arrhenatherum elatius</i>, <i>Poa pratensis</i>, <i>Holcus lanatus</i>, <i>Dactylis glomerata</i>, <i>Anthoxanthum odoratum</i>; - miscuglio dicotiledoni [3 gr/m²]: <i>Knautia arvensis</i>, <i>Galium verum</i>, <i>Achillea millefolium aggr.</i>, <i>Salvia pratensis</i>, <i>Leucanthemum vulgare</i>, <i>Scabiosa triandra</i>, <i>Centaurea nigrescens ssp. nigrescens</i>, <i>Leontodon hispidus</i>, <i>Daucus carota</i>, <i>Lotus corniculatus</i>, <i>Trifolium pratense</i>. <p>Potrà essere valutato, in base alla disponibilità di semente sul mercato delle varie specie, di destinare il miscuglio di graminacee e dicotiledoni</p>

ALLEGATO
AL DECRETO n. 55 del 07-07-2022

Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso

		alle sole superfici perimetrali, non ombreggiate dai pannelli, e le sole graminacee, di più comune reperimento sul mercato, alla parte centrale che sta in corrispondenza dei pannelli.
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata all'Agenzia Veneta per il Settore Primario (AVISP), una specifica relazione con indicate le specie da utilizzare per la composizione delle superfici erbose.
	Soggetto verificatore	Agenzia Veneta per il Settore Primario (AVISP).

Il Segretario del
Comitato Tecnico V.I.A.
Eva Maria Lunger



Il Dirigente della U.O.
Valutazione Impatto Ambientale
Ing. Lorenza Modenese



Il Presidente del
Comitato Tecnico V.I.A.
Il Vicario Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Dott. Paolo Giandon

